COMUNE DI COSSIGNANO
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Nota integrativa al Bilancio di Previsione

2020/2022

Relazione introduttiva

Nella seduta dell'11 dicembre 2019, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha espresso parere favorevole al differimento dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli enti locali, ai sensi dell'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il relativo decreto del Ministro dell'Interno 13 dicembre 2019 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2019. Successivamente, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali nella seduta del 27 febbraio corrente anno, previa intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze nella stessa seduta, con decreto del Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020 (G.U. 28/2/2020 n. 50), è stato disposto l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020.

Con il decreto legge n. 18/2020, recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19" il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2020 è stato rinviato al 31 luglio 2020 ed il termine per l'approvazione del rendiconto di gestione dell'anno 2019 è stato rinviato al 30 giugno 2020.

Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino al termine predetto.

Nel corso dell'esercizio provvisorio, non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti ed eventuali spese correlate ad altri interventi di somma urgenza, ferma restando la possibilità di ricorrere all'anticipazione di tesoreria. È disposto anche un vincolo mensile di impegnabilità, corrispondente a un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate e del fondo pluriennale vincolato. Fanno eccezione le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

Inoltre, per fronteggiare situazioni nuove e impreviste è consentito adottare alcune variazioni di bilancio: per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività, è possibile nel corso dell'esercizio provvisorio provvedere all'applicazione di quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione, mediante deliberazione di giunta assistita dal parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Sono, poi, ammissibili le variazioni necessarie alla re-imputazione di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlata. Ancora, è possibile effettuare sia variazioni agli stanziamenti di

competenza compensative all'interno dei programmi e dei capitoli, sia variazioni agli stanziamenti di competenza delle entrate compensative all'interno della medesima tipologia e/o della medesima categoria, sia variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale.

E', infine, utilizzabile il fondo di riserva, per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge e per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2019, è stata pubblicata la Legge 19 dicembre 2019, n. 157 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", mentre nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019 è stata pubblica la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022".

Tale leggi, unite alla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 51 del 29 febbraio 2020, cosiddetto "decreto milleproroghe", hanno introdotto per l'anno 2020 alcune rilevanti norme di interesse per gli uffici finanziari degli enti locali.

Il bilancio di previsione assume un ruolo centrale nell'ambito della programmazione dell'ente, dovendosi raccordare adeguatamente con i molteplici strumenti di programmazione strategico-operativa che l'ordinamento prevede, in primis, in relazione all'arco temporale di riferimento rappresentato dal mandato.

La programmazione, come afferma il Principio contabile n. 4/1 è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Nel corso degli ultimi anni, così come negli esercizi futuri, la programmazione di bilancio è stata fortemente condizionata dai vincoli di finanza pubblica, inizialmente derivanti dal patto di stabilità interno (fino al 2015) e successivamente correlati al pareggio di bilancio, disciplinato a livello strutturale dalla l. 243/2012, in ogni caso scaturenti dall'appartenenza dell'Italia al sistema europeo.

La formulazione degli atti che compongono la manovra entrate dei comuni per l'anno 2020, si presenta particolarmente complessa per le numerose novità che il legislatore ha approvato nella seconda parte dell'anno precedente. I provvedimenti significativi costituiti, in ordine cronologico di approvazione, dal decreto crescita, decreto fiscale e dalla legge di bilancio, condensano numerose modifiche con riforme che toccano settori importanti della gestione dei tributi locali. In particolare:

- la legge di bilancio riscrive la disciplina dell'IMU a seguito dell'abrogazione della TASI mediante il disegno di un nuovo sistema di aliquote i interventi correttivi su fattispecie critiche;
- la medesima legge potenzia sin dal 2020 la riscossione delle entrate locali, tributarie e patrimoniali, mediante lo strumento dell'accertamento esecutivo con forza precettiva e modifica le regole relative ai oggetti abilitati alla riscossione delle entrate;
- le modifiche sulla TARI dopo l'avvento di ARERA, incidono sulla formazione del Piano economico finanziario e delle tariffe, con disposizioni in deroga sui termini di approvazione per l'anno 2020;
- altre modifiche contenute nel decreto fiscale 124/2019 dettano diverse regole sui tributi locali.

Inoltre, sempre di interesse per la finanza territoriale si segnalano:

- il ripristino per un triennio dell'anticipazione di tesoreria a 5/12 delle entrate correnti, rinvio al 2021 del FGDC (Fondo garanzia debiti commerciali);

- il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) non viene purtroppo rallentato per la maggioranza dei Comuni, passando al 95% del calcolo, mentre la percentuale ridotta al 90% resta riservata agli enti in regola con i pagamenti. Tuttavia, una norma specifica consente di valorizzare una riduzione degli accantonamenti FCDE nel triennio 2020-22, in ragione delle maggiori riscossioni che intervengono in corso d'anno anche con riferimento ai residui degli anni precedenti e agli effetti della riforma della riscossione;

- sempre in materia fiscale, la prospettiva di unificazione del prelievo su occupazioni di spazi pubblici e pubblicità ("Canone unico") viene prevista a decorrere dal 2021, dando così modo di ricercare ulteriori e necessarie messe a punto della norma, che deve assicurare una sostanziale continuità e invarianza delle basi imponibili attuali.

Il DL Fiscale (artt. 57 e seguenti), ha reso definitivamente facoltativa la contabilità economico-patrimoniale per i piccoli Comuni.

Si da atto che in seguito alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2020, del decreto del 14 gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, concernente l'assegnazione ai comuni, delle regioni a statuto ordinario, a statuto speciale e

delle province autonome, di contributi per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 1, commi 29-37 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio 2020, al fine di agevolare ogni utile programmazione pluriennale da parte degli enti delle opere da realizzare, con decreto del 30 gennaio 2020, la medesima misura del contributo è stata assegnata anche per le annualità dal 2021 al 2024.

L'assegnazione dei citati contributi è finalizzata alla realizzazione di investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di:

- efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Il bilancio di previsione, accompagnato dalla presente nota integrativa e dalla nota di aggiornamento del Dup, terrà conto anche della definizione di tanti aspetti relativi ancora alla ricostruzione post sima e all'attuale all'emergenza sanitaria Covid-19 che fa seguito alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Merita segnalare che, ai sensi dell'art 14 del D.L. 31/05/2010 n. 78, convertito in Legge 30/07/2010 n. 122 c. 27) e seguenti, in tema di esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni fino a 5000 abitanti, questo Ente avrebbe dovuto provvedere all'espletamento di tutte le funzioni fondamentali con altri Comuni, ivi compresa la gestione finanziaria e contabile, mediante l'attivazione di idonea forma di gestione associata (convenzione o unione di comuni) entro il 31 dicembre 2014. Dopodiché le scadenze temporali previste nel D.L. n. 78 del 2010 sono state prorogate prima al 31 dicembre 2015 (D.L. 192/2014, art. 4, comma 6-bis), poi al 31 dicembre 2016 (D.L. 210/2015, art. 4, comma 4), quindi al 31 dicembre 2017 (D.L. 244/2016, art. 5, comma 6), al 31 dicembre 2018 (legge di bilancio 2018), al 30 giugno 2019 (art. 1, comma 2-bis, DL 91/2018) e da ultimo al 31 dicembre 2019 (art. 11-bis, comma 1, D.L. 135/2018).

Il D.L. 91/2018 ha disposto l'istituzione di un tavolo tecnico-politico, presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, per l'avvio di un percorso di revisione della disciplina di province e città metropolitane, anche al fine del superamento dell'esercizio obbligatorio e la semplificazione degli oneri amministrativi a contabili a carico dei comuni, soprattutto di piccole dimensioni. Nel contempo in materia è intervenuta la Corte costituzionale con

la sentenza 4 marzo 2019, n. 33 secondo la quale i piccoli comuni possono sottrarsi alla gestione associata delle funzioni fondamentali se dimostrano che non realizzano risparmi. Inoltre, con sentenza n. 13283 del 19 novembre 2019 il TAR Lazio ha accolto il ricorso presentato da alcuni Comuni dichiarando l'annullamento della circolare del Ministero dell'Interno del 12 gennaio 2015 che imponeva il commissariamento per i Comuni renitenti all'obbligo per i Comuni di minori dimensioni di procedere all'accorpamento delle funzioni fondamentali di cui all'art. 14 del DL n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010. Il TAR, con annullamento della circolare, ha accertato l'assenza di un obbligo per i comuni di sottoscrivere convenzioni o unioni per la gestione associata delle funzioni fondamentali di cui sono titolari, fintantoché la normativa in materia non verrà adeguata rendendo applicabili i principi fissati dal giudice costituzionale nella sentenza n. 33/2019. Pertanto, almeno allo stato, la disciplina legislativa risultante all'esito della declaratoria di incostituzionalità risulta inapplicabile e comunque non genera obblighi immediatamente cogenti per carenza di alcuni provvedimenti attuativi imprescindibili e perché, anche dopo l'adozione di tali provvedimenti, si renderà necessario avviare un percorso procedimentale per valutare, caso per caso, l'esistenza o l'esonero dall'obbligo di gestione associata.

Con Legge 28 febbraio 2020, n. 8 conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2019 n. 162 recante "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica, ai sensi dell'art. 18 bis "Sono differiti al 31 dicembre 2020 i termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativamente all'obbligo di gestioni associate delle funzioni fondamentali da parte dei piccoli Comuni. Questo ulteriore differimento avviene nelle more dell'attuazione della sentenza della Corte costituzionale 4 marzo 2019, n. 33 e della conclusione del processo di definizione di un nuovo modello di esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei Comuni.

Alla luce di tutto ciò, prima di entrare nei dettagli della proposta di bilancio, si rammenta che sulla base dell'art. 162, comma 6, del Tuel, "Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo". Pertanto, l'importo complessivo delle entrate è uguale a quello delle spese.

Il pareggio finanziario deve essere rispettato anche nelle variazioni di bilancio durante la gestione (art. 193 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). Analoghe affermazioni sono rinvenibili nel D. Lgs. 23/6/11, n. 118 ed in particolare nell'all. 1, punto 15 (Principio dell'equilibrio di bilancio) e nell'all. 4/1, punto 9.

I contenuti della nota integrativa

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art. 11 del d.lgs. 23/6/2011 n. 118 tutte le seguenti informazioni:

a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'Ente;
c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'Ente;
d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'*art. 172, comma 1, lettera a) del TUEL;*
i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

La successiva tabella riporta i dati del bilancio di previsione 2020/2022 e i relativi equilibri di bilancio. Gli stanziamenti di entrata e di uscita sono suddivisi secondo i nuovi schemi contabili.

Quadro generale riassuntivo 2020							
Entrate					**Spese**		
	Fondo pluriennale vincolato	€	-	*Titolo I:*	Spese correnti	€	936.807,59
Titolo I:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e	€	544.909,00		*di cui Fondo Pluriennale Vincolato*		
Titolo II:	Trasferimenti correnti	€	218.330,58	*Titolo II:*	Spese in c/capitale	€	3.571.673,76
Titolo III:	Entrate extratributarie	€	181.927,56		*di cui Fondo Pluriennale Vincolato*		
Titolo IV:	Entrate in c/capitale	€	3.571.673,76	*Titolo III:*	Spese per incremento di attività finanziarie		
Titolo V:	Entrate da riduzione di attività finanziarie				*di cui Fondo Pluriennale Vincolato*		
Titolo VI:	Accensione prestiti			*Titolo IV:*	Rimborso di prestiti	€	8.359,55
Titolo VII:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€	185.655,00	*Titolo V:*	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere cassiere	€	185.655,00
Titolo IX:	Entrate per c/terzi e partite di giro	€	1.072.527,76	*Titolo VII:*	Spese per c/di terzi e partite di giro	€	1.072.527,76
					di cui Fondo Pluriennale Vincolato		
	Totale	€	5.775.023,66		*Totale*	€	5.775.023,66
	Avanzo di amministrazione	**€**	**-**		**Disavanzo di amministrazione**	**€**	**-**
Totale	***complessivo entrate***	***€***	***5.775.023,66***	***Totale***	***complessivo spese***	***€***	***5.775.023,66***

Quadro generale riassuntivo 2021							
Entrate					**Spese**		
	Fondo pluriennale vincolato	€	-	*Titolo I:*	Spese correnti	€	865.615,17
Titolo I:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e	€	544.909,00		*di cui Fondo Pluriennale Vincolato*		
Titolo II:	Trasferimenti correnti	€	167.366,85	*Titolo II:*	Spese in c/capitale	€	567.816,00
Titolo III:	Entrate extratributarie	€	173.197,56		*di cui Fondo Pluriennale Vincolato*		
Titolo IV:	Entrate in c/capitale	€	567.816,00	*Titolo III:*	Spese per incremento di attività finanziarie		
Titolo V:	Entrate da riduzione di attività finanziarie				*di cui Fondo Pluriennale Vincolato*		
Titolo VI:	Accensione prestiti			*Titolo IV:*	Rimborso di prestiti	€	19.858,24
Titolo VII:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€	185.655,00	*Titolo V:*	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere cassiere	€	185.655,00
Titolo IX:	Entrate per c/terzi e partite di giro	€	1.072.527,76	*Titolo VII:*	Spese per c/di terzi e partite di giro	€	1.072.527,76
					di cui Fondo Pluriennale Vincolato		
	Totale	€	2.711.472,17		*Totale*	€	2.711.472,17
	Avanzo di amministrazione	**€**	**-**		**Disavanzo di amministrazione**	**€**	**-**
Totale	***complessivo entrate***	***€***	***2.711.472,17***	***Totale***	***complessivo spese***	***€***	***2.711.472,17***

Quadro generale riassuntivo 2022							
Entrate					**Spese**		
	Fondo pluriennale vincolato			*Titolo I:*	Spese correnti	€	865.515,68
Titolo I:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e	€	544.909,00		*di cui Fondo Pluriennale Vincolato*		
Titolo II:	Trasferimenti correnti	€	167.366,85	*Titolo II:*	Spese in c/capitale	€	263.000,00
Titolo III:	Entrate extratributarie	€	173.197,56		*di cui Fondo Pluriennale Vincolato*		
Titolo IV:	Entrate in c/capitale	€	263.000,00	*Titolo III:*	Spese per incremento di attività finanziarie		
Titolo V:	Entrate da riduzione di attività finanziarie				*di cui Fondo Pluriennale Vincolato*		
Titolo VI:	Accensione prestiti			*Titolo IV:*	Rimborso di prestiti	€	19.957,73
Titolo VII:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€	185.655,00	*Titolo V:*	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere cassiere	€	185.655,00
Titolo IX:	Entrate per c/terzi e partite di giro	€	1.072.527,76	*Titolo VII:*	Spese per c/di terzi e partite di giro	€	1.072.527,76
					di cui Fondo Pluriennale Vincolato		
	Totale	€	2.406.656,17		*Totale*	€	2.406.656,17
	Avanzo di amministrazione	**€**	**-**		**Disavanzo di amministrazione**	**€**	**-**
Totale	***complessivo entrate***	***€***	***2.406.656,17***	***Totale***	***complessivo spese***	***€***	***2.406.656,17***

Di seguito vengono riportati i prospetti con cui viene dimostrato il rispetto degli equilibri di bilancio:

COMUNE DI COSSIGNANO (AP)

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) [1]
2020 - 2021 - 2022

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			*COMPETENZA ANNO 2020*	*COMPETENZA ANNO 2021*	*COMPETENZA ANNO 2022*
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		163.577,81			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		945.167,14	885.473,41	885.473,41
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		936.807,59	865.615,17	865.515,68
di cui					
- fondo pluriennale vincolato			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- fondo crediti di dubbia esigibilità			*13.333,69*	*13.489,83*	*13.489,83*
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		8.359,55	19.858,24	19.957,73
- di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità			*0,00*	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (2)	(+)		0,00		
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) **O=G+H+I-L+M**			**0,00**	**0,00**	**0,00**

COMUNE DI COSSIGNANO (AP)

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) [1]
2020 - 2021 - 2022

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		3.571.673,76	567.816,00	263.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale *di cui fondo pluriennale vincolato di spesa*	(-)		3.571.673,76 *0,00*	567.816,00 *0,00*	263.000,00 *0,00*
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE **Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E**			**0,00**	**0,00**	**0,00**

COMUNE DI COSSIGNANO (AP)

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) [1]
2020 - 2021 - 2022

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE **W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y**			**0,00**	**0,00**	**0,00**

SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			**0,00**	**0,00**	**0,00**

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
(1) Indicare gli anni di riferimento.
(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.
(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

Previsioni di cassa

La situazione di cassa dell´Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

	2017	2018	2019
Disponibilità	€ 283.925,00	€ 105.314,44	€ 163.577,81
Di cui cassa vincolata	€ 95.671,07	€ 90.968,62	€ 127.152,78
Anticipazioni non estinte al 31/12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

L'Ente ha provveduto a determinare la giacenza di cassa vincolata, sulla base del principio applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs.118/2011 e si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della stessa e a rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI		
		PREVISIONI ANNO 2020
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	163.577,81
TITOLI		
1	*Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*	644.051,08
2	*Trasferimenti correnti*	247.676,20
3	*Entrate extratributarie*	368.089,92
4	*Entrate in conto capitale*	4.044.350,88
5	*Entrate da riduzione di attività finanziarie*	17.530,64
6	*Accensione prestiti*	0,00
7	*Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*	185.655,00
9	*Entrate per conto terzi e partite di giro*	1.515.245,32
	TOTALE TITOLI	**7.022.599,04**
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		**7.186.176,85**

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI		
TITOLI		**PREVISIONI ANNO 2020**
1	*Spese correnti*	1.151.869,55
2	*Spese in conto capitale*	4.152.280,99
3	*Spese per incremento attività finanziarie*	0,00
4	*Rmborso di prestiti*	8.359,55
5	*Chiusura anticipazioni di istiutto tesoriere/cassiere*	185.655,00
7	*Spese per conto terzi e partite di giro*	1.460.687,87
	TOTALE TITOLI	**6.958.852,96**

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili. Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma dell'art. 162 del TUEL.

La differenza fra residui più previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente prospetto:

		RESIDUI	PREV.COMP.	TOTALE	PREV.CASSA
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento			163.577,81	163.577,81
1	*Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e pereq.*	99.142,08	544.909,00	644.051,08	644.051,08
2	*Trasferimenti correnti*	29.345,62	218.330,58	247.676,20	247.676,20
3	*Entrate extratributarie*	186.162,36	181.927,56	368.089,92	368.089,92
4	*Entrate in conto capitale*	472.677,12	3.571.673,76	4.044.350,88	4.044.350,88
5	*Entrate da riduzione di attività finanziarie*	17.530,64	-	17.530,64	17.530,64
6	*Accensione prestiti*	-	-	-	-
7	*Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*	-	185.655,00	185.655,00	185.655,00
9	*Entrate per conto terzi e partite di giro*	442.717,56	1.072.527,76	1.515.245,32	1.515.245,32
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	**1.247.575,38**	**5.775.023,66**	**7.186.176,85**	**7.186.176,85**
1	*Spese correnti*	228.395,65	936.807,59	1.138.279,89	1.151.869,55
2	*Spese in conto capitale*	580.607,23	3.571.673,76	4.152.280,99	4.152.280,99
3	*Spese per incremento attività finanziarie*	-	-	-	-
4	*Rimborso di prestiti*	-	8.359,55	8.359,55	8.359,55
5	*Chiusura anticipazioni di istiutto tesoriere/cassiere*	-	185.655,00	185.655,00	185.655,00
7	*Spese per conto terzi e partite di giro*	388.160,11	1.072.527,76	1.460.687,87	1.460.687,87
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.197.162,99**	**5.775.023,66**	**6.945.263,30**	**6.958.852,96**
	SALDO DI CASSA	**50.412,39**	**-**	**240.913,55**	**227.323,89**

Si fa presente che nelle previsioni di cassa è compreso il fondo di riserva di cassa per € 18.000,00 come previsto dalla normativa.

Riepilogo delle Entrate

Riguardo le Entrate, il dato complessivo è disaggregato nelle diverse voci, come evidenziato nella tabella che segue:

	RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	PREVISIONE 2020
Entrate Tributarie	€ 545.645,40	€ 546.411,35	€ 540.237,90	€ 544.909,00
Contributi e Trasferimenti	€ 195.460,30	€ 168.236,65	€ 101.930,74	€ 218.330,58
Entrate Extratributarie	€ 75.576,36	€ 97.125,90	€ 221.315,08	€ 181.927,56
ENTRATE CORRENTI	**€ 816.682,06**	**€ 811.773,90**	**€ 863.483,72**	**€ 945.167,14**
Entrate in conto capitale	€ 114.265,17	€ 202.641,99	€ 277.231,61	€ 3.571.673,76
Entrate da riduzioni di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.242,22	€ 0,00
ENTRATE FINALI	**€ 930.947,23**	**€ 1.014.415,89**	**€ 1.152.957,55**	**€ 4.516.840,90**
Accensione di prestiti	€ 0,00	€ 75.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Anticipazioni da istituto tesoriere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 185.655,00
Entrate c/o terzi	€ 122.450,64	€ 441.943,75	€ 772.602,96	€ 1.072.527,76
TOTALE COMPLESSIVO	**€ 1.053.397,87**	**€ 1.531.359,64**	**€ 1.925.560,5**	**€ 5.775.023,64**

Avanzo di Amministrazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fondo pluriennale vincolato parte corrente	€ 12.310,64	€ 17.390,45	€ 17.390,45	€ 0,00
Fondo pluriennale vincolato parte capitale	€ 8.192,00	€ 14.940,22	€ 14.940,22	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	**€ 1.073.900,51**	**€ 1.563.690,31**	**€ 1.957.891,17**	**€ 5.775.023,64**

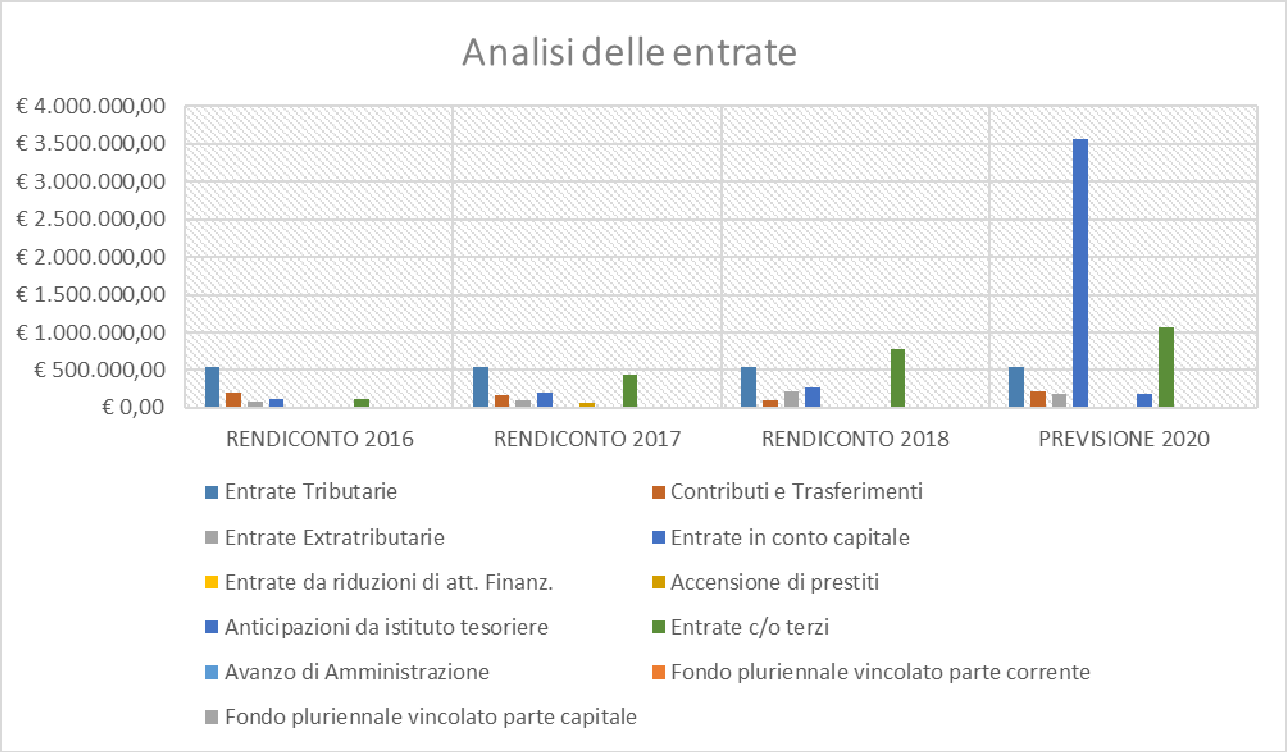

TITOLO I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Fondo di solidarietà comunale

La tabella di seguito evidenziata dimostra l'andamento nel corso degli anni dei trasferimenti da parte dello Stato.

VOCI DI SPETTANZA	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fondo di solidarietà	125.951,04 €	172.187,23 €	178.871,64 €	172.309,80 €	172.309,80 €	172.747,83 €
Fondo di riequilibrio	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Altri trasferimenti statali	34.414,97 €	41.852,46 €	33.665,05 €	90.245,48 €	76.654,43 €	72.370,79 €
	########	########	########	########	########	########

Istituito dall'art 1 comma 380 della legge 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) e successivamente corretto dalla Legge di stabilità 2014 (Legge 147/2013) e dalla Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014), il Fondo di Solidarietà Comunale, che sostituisce il Fondo sperimentale di riequilibrio, è iscritto tra le entrate correnti di natura perequativa e costituisce quello che rimane dei

trasferimenti statali correnti agli enti locali. Esso viene alimentato in base ad una stretta correlazione con le entrate tributarie dell'Ente.
L'art. 1, commi 848 e 849, della L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ha incrementato la dotazione del Fondo di solidarietà di 100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024. Ne deriva che il nuovo fondo determinato per l'Ente per l'anno 2020 è pari a euro 172.747,83.

Le altre assegnazioni previste al di fuori dell'FSC riguardano:

- € 331,04 contributo art. 3 D.L. n. 102/2013 - Rimborso ai comuni del minor gettito IMU;
- € 9.897,01 contributo art. 1, comma 711, L. n. 147/2017 - Ristoro del minor gettito IMU;
- € 1.310,15 trasferimento compensativo IMU immobili ad uso produttivo;
- € 653,97 ristoro IMU agricola art. 3, comma 5, DPCM 10 marzo 2017;
- € 4.077,01 contributi per gli interventi dei comuni (ex contributo sviluppo investimenti)

DESCRIZIONE VOCI DI ENTRATA - TITOLO I	Bilancio di previsione 2020	
Nuova I.M.U.	€	162.000,00
Irpef 5 per mille	€	603,00
ICI/IMU recupero evasione	€	25.000,00
Imposta comunale sulla pubblicità	€	1.200,00
Addizionale I.R.P.E.F.	€	70.000,00
T.a.r.i. (al netto dell'addizionale provinciale) (comprensiva 0,30% quota TEFA)	€	111.058,17
T.a.r.i. recupero evasione	€	1.000,00
Diritti sulle pubbliche affissioni	€	1.300,00
Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati	**€**	**372.161,17**
Fondo solidarietà comunale	€	172.747,83
Tipologia 301-Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	**€**	**172.747,83**
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	**€**	**544.909,00**

Nell'ambito delle **Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)** la voce di maggior rilevanza dopo il Fondo di Solidarietà comunale è rappresentata dalla nuova IMU (Imposta Municipale Propria, secondo la riforma IMU contenuta nei commi compresi tra il 738 e il 783 dell'articolo 1 della Legge 160 del 2019. Sul fronte dei tributi immobiliari si concretizza la semplificazione fiscale mediante l'abolizione della TASI a favore di una nuova disciplina dell'IMU che raccoglie alcune eredità proprie della TASI.

La scelta del legislatore porta con sé nuove regole che modificano l'applicazione dell'IMU comportando la ridefinizione delle aliquote e dei regolamenti da parte dei comuni. Importanti le novità sul fronte della riscossione coattiva, rimodellata mediante il potenziamento della riscossione nella fase accertativa per accelerare i tempi di incasso e della definizione delle inesigibilità. Un assetto che comporta la modifica del regolamento delle entrate per disciplinare alcuni aspetti compresa la fase di dilazione.

La nuova disciplina IMU

La legge di bilancio 160 del 27 dicembre 2019 concretizza le intenzioni del legislatore di superare la dicotomia dei tributi immobiliari IMU e TASI, manifestate già all'indomani dell'abrogazione (avvenuta nel 2016) della TASI sull'abitazione principale. La quasi identità applicativa dei due prelievi, divergenti nella parte relativa al detentore diverso dal titolare del diritto reale, ma di fatto molto simile nella soggettività passiva e nella base imponibile all'IMU, ha indotto il legislatore a unificare le due imposte.

La nuova disciplina non ha comportato uno stravolgimento di quella precedente e diverse questioni che caratterizzavano la precedente normativa sono rimaste irrisolte. La novità principale è rappresentata dall'assetto delle aliquote che, nel puntare a un riordino del sistema, già avviato con la riforma del decreto crescita con la nuova regola sull'efficacia delle delibere, sembra ridurre gli spazi di autonomia dei comuni.

La riforma IMU è contenuta nei commi compresi tra il 738 e il 783 dell'articolo 1 della legge 160/2019 senza giungere alla creazione un nuovo tributo, bensì scrivendo una nuova disciplina che ricalca quasi interamente la precedente.

La prima disposizione di apertura abolisce il tributo unico della legge 147/2013 costituito dall'imposta unica comunale, frutto dei decreti sul federalismo fiscale che prevedeva di assegnare ai comuni un tributo unico immobiliare, ma che alla fine giunse solo alla creazione di un'imposta comunale articolata nell'IMU, nella TASI e nella TARI. Dal 1° gennaio 2020 la legge 147/2013 contiene solamente la disciplina della TARI. La TASI viene abrogata con la IUC mentre l'imposta municipale propria è disciplinata da nuove disposizioni contenute nel medesimo articolo 1 della legge 160/2019, con abrogazione di gran parte dei commi dell'articolo 13 del d.l. 201/2011. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge. La disposizione è significativa nel considerare prevalente la nuova disciplina rispetto a norme esterne che possono essere in contrasto mentre trovano applicazione quelle che completano la disciplina della nuova legge 160/2019.

La nuova legge detta le regole per l'individuazione del soggetto attivo, dei soggetti passivi, della base imponibile, mediante la definizione dei tre elementi fondanti della base imponibile del tributo costituiti da fabbricato, area fabbricabile e terreni.

I fabbricati e l'abitazione principale

• In merito ai fabbricati si segnala la nuova definizione di pertinenza. Con la nuova disciplina, l'area pertinenziale è solo quella che costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente. Non sarà ammesso considerare pertinenza un'area circostante che non è accatastata unitariamente e non lo è urbanisticamente.
• Si conferma che l'applicazione dell'IMU coinvolge il patrimonio immobiliare ad esclusione di una fattispecie che rappresenta il cuore del sistema abitativo famigliare in Italia, già oggetto di interventi fiscali di favore da parte dell'erario. La tutela che il legislatore vuole riconoscere alla casa di abitazione si esprime con la fattispecie normativa della cosiddetta abitazione principale, binomio prima indicato dal comma 2 dell'articolo 13 del d.l. 201/2011, sia ai fini IMU sia ai fini TASI, e caratterizzato da requisiti dai contorni non sempre chiari, e ora presente al comma 741 dell'articolo 1 della nuova legge.
• La lettera c) del medesimo comma 741 riproduce i casi di assimilazione all'abitazione principali già presenti nella disciplina IMU, frutto di diversi interventi normativi che hanno disegnato le fattispecie. Nel caso di assegnazione della casa familiare (e non più coniugale) rileva unicamente il provvedimento di assegnazione al genitore in capo al quale viene costituito un diritto di abitazione ai soli fini IMU.
• La lettera c), al punto 6, riproduce la facoltà per i comuni di assimilare ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza nell'istituto di ricovero permanente. La norma precedente richiamava il caso del possesso a titolo di proprietà o usufrutto che ora invece viene ad essere superato in quanto la norma non precisa il diritto reale di possesso, sempre a condizione che la stessa non risulti locata.
• Gli iscritti AIRE perdono la norma di esenzione prevista dall'articolo 13, comma 2, settimo capoverso, che non viene ripresa dalla nuova legge di bilancio probabilmente a causa delle problematiche sorte con l'Unione europea, messe in discussione dalla Commissione europea che la considera discriminante nei confronti dei cittadini degli altri stati membri UE e quindi in contrasto con l'articolo 18 del TFUE (vietate le discriminazioni in base alla nazionalità).
• Nell'ultimo capoverso del comma 743 si delinea una regola per la corretta applicazione della agevolazioni d'imposta in presenza di comproprietari, che ragiona con il principio della soggettività.

Le aree fabbricabili

La definizione di area fabbricabile riprende quella scritta dalla norma sull'ICI a cui rinviava la precedente disciplina IMU, ma con degli elementi volti a rafforzare due aspetti:
• L'edificabilità ai fini fiscali, grazie a richiamo dell'articolo 36 comma 2 del d.l. 223/2006, secondo il quale un'area è fabbricabile "se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune,

indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo".
• Il riconoscimento della finzione giuridica a tutte le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo 99 del 2004, in caso di coltivazione diretta del terreno.

I commi 745 e 746 definiscono il valore della base imponibile dell'IMU ricalcando esattamente quanto già previsto dai commi 3 e 4 del precedente articolo 13 del d.l. 201/2011 che, nel rinviare al sistema ICI, ha ridefinito al rialzo i moltiplicatori. Per i fabbricati il valore assume a riferimento la rendita catastale iscritta all'1 gennaio dell'anno di imposizione, tenuto conto della precisazione dell'ultimo capoverso.

Le fattispecie che nella precedente disciplina trovavano fonte nel comma 3 dell'articolo 13 del d.l. 201/2011, sono state inserite nel comma 747 con tre distinte lettere:
– il fabbricato storico
– il fabbricato inagibile o inabitabile
– il comodato ai parenti.

Il sistema delle aliquote dal 2020

La scacchiera delle aliquote viene rivista in un gruppo di commi compresi tra il 748 e il 755 in risposta all'unificazione, con assetti variabili a seconda della tipologia catastale che riflettono le intenzioni del legislatore di tutelare determinate fattispecie. La novità di rilievo è la possibilità per tutti i casi, ad eccezione dei fabbricati D, dove permane la riserva a favore dello Stato, di azzerare le aliquote.
Va tuttavia tenuto conto del fatto che dal 2021 sarà il Ministero a definire quali fattispecie potranno essere diversificate dal comune rispetto all'aliquota ordinaria.

La potestà regolamentare in materia di IMU

La legge di bilancio 160/2019 disciplina la potestà regolamentare riconosciuta all'ente, con la possibilità di ampliare alcuni aspetti importanti del tributo.

Mediante il regolamento, limitatamente alla disciplina dell'IMU, il comune può introdurre delle norme volte a migliorare la riscossione del tributo e il rapporto con il contribuente.

Definizione della aliquote dell'Imposta municipale propria – IMU

Con la Legge di Bilancio 2020 dal 1° gennaio 2020 è stata abrogata la TASI ed è stata istituita la nuova IMU che accorpa in parte la precedente TASI semplificando la gestione dei tributi locali e definendo con più precisione dettagli legati al calcolo dell'imposta.

Nella nuova IMU sono invariati i moltiplicatori. Sono state riviste le aliquote base che diventano uguali alla somma delle aliquote base IMU e TASI del 2019.

L'aliquota base IMU per le abitazioni principali di lusso è pari al 5 per mille (comma 748) e il Comune la può aumentare fino al 6 per mille o ridurre fino all'azzeramento. L'aliquota base per le altre tipologie di immobili è pari all'8,6 per mille (7,6 per mille IMU + 1 per mille TASI), aliquota massima 10,6 per mille, oppure ridotta fino all'azzeramento (tranne il gruppo D dove c'è la quota statale). I Comuni che hanno in precedenza utilizzato la maggiorazione TASI dello 0,8 possono continuare ad applicarla per avere quindi un'aliquota IMU massima pari all'11,4 per mille (comma 755). Resta confermata l'esenzione per le abitazioni principali non di lusso (categorie catastali dalla A2 alla A7). Per quanto riguarda le altre tipologie di immobili, quelli che prima erano esenti IMU (rurali strumentali e beni merce) sono soggetti IMU con le stesse aliquote base TASI ovvero:

- fabbricati rurali strumentali (comma 750): aliquota base 1 per mille, aliquota massima 1 per mille, oppure ridotta fino all'azzeramento Beni merce (comma 751) e solo fino al 2021: aliquota base 1 per mille, aliquota massima 2,5 per mille, oppure ridotta fino all'azzeramento;

- terreni agricoli (comma 752): aliquota base 7,6 per mille, aliquota massima 10,6 per mille, oppure ridotta fino all'azzeramento. I terreni incolti sono espressamente citati ed equiparati ai terreni agricoli (comma 746). Nel comune di Cossignano l'IMU sui terreni agricoli non è dovuta per espressa previsione normativa;

- immobili ad uso produttivo - gruppo catastale D (comma 753): aliquota base 8,6 per mille (7,6 per mille è riservata allo stato) aliquota massima 10,6 per mille, aliquota minima 7,6 per mille;

- sono state in gran parte riconfermate le tipologie di abitazioni assimilabili ad abitazione principale con una eccezione importante che riguarda i pensionati AIRE che adesso non beneficiano più dell'esenzione per l'abitazione posseduta in Italia.

Fino al 2019 il versamento era da effettuarsi in 2 rate uguali pari al 50% dell'importo (salvo conguaglio a saldo). Dal 2020 il calcolo è da effettuarsi in base al possesso mensile ovvero per semestre (comma 762) sempre considerando il conguaglio a saldo in caso di possibili variazioni di aliquote da parte del Comune.

Le scadenze restano il 16 Giugno e il 16 Dicembre. Per il 2020 sono martedì 16 Giugno e mercoledì 16 Dicembre.

Solo per il 2020 l'acconto dovrà essere uguale al 50% di quanto versato nel 2019 per IMU e TASI. Il comma 762 della legge di bilancio 2020 (160/2019) prevede, infatti, che l'acconto Imu è pari alla metà di quanto versato a titolo di Imu e Tasi per il 2019. Secondo il Ministero, dunque, i contribuenti devono pagare «in sede di acconto la metà dell'importo versato nel 2019».

Naturalmente, i contribuenti possono pagare in un'unica soluzione se conoscono le deliberazioni adottate dalle amministrazioni comunali, che hanno comunque tempo per effettuare le scelte su aliquote e detrazioni fino al 31 luglio prossimo.

Infatti si deve ritenere che sia per l'approvazione del nuovo Regolamento IMU che per l'approvazione di aliquote e tariffe la nuova scadenza da tenere in considerazione sia quella relativa all'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 differita al 31 luglio 2020 dall'art. 107, comma 2, del d.l. 17/03/2020 n. 18.

Le aliquote proposte per l'anno 2020 sono le seguenti:

- aliquota 5 (cinque) per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze);

- aliquota aree fabbricabili 8,60 (ottovirgolasessanta) per mille;

- aliquota per immobili di categoria D (ad esclusione della categoria D/10) 8,60 (ottovirgolasessanta) per mille;

- aliquota per immobili di categoria C/1 (negozio) A/10 (ufficio) C/3 (laboratorio) 9,60 (novevirgolasessanta) per mille;

- aliquota per gli immobili di categoria A (abitazione) non prima casa e C non pertinenza 9,60 (novevirgolasessanta) per mille.

Inoltre permangono anche le detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:

- per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale avente categoria catastale A/01, A/08, A/09 del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Il gettito previsto dalla nuova IMU risulta ammontare ad € 162.000,00, al netto della quota di alimentazione del Fondo di Solidarietà nazionale, che per l'anno corrente è pari ad € 33.532,50.

A seguito delle 147 ordinanze di sgombero, la perdita di gettito della nuova IMU è stimata per l'anno 2020 ad € 36.902,35.

Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico

L'art. 177 del decreto-legge 34/2020 "Decreto Rilancio", in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, ha esentato dal pagamento dell'acconto dell'imposta municipale propria (IMU):

a) gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;

b) gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti, è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 74,90 milioni di euro per l'anno 2020, alla ripartizione del quale si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Tassa sui rifiuti - Tari

Nel 2019 fa comparsa operativa l'ARERA, autorità di regolazione che, sulla base delle competenze assegnate dalla legge 205/2017, ha emanato la fondamentale deliberazione 443/2019, per la definizione dei costi efficienti per la formulazione del piano economico finanziario sui rifiuti, rivoluzionando formule di calcolo e fattori che mutano l'assetto dei piani esistenti, fondato sul metodo del sistema Ronchi, contenuto nel d.P.R. 158/1999. Una rivoluzione che comporta la ricostruzione delle competenze e la rideterminazione delle tariffe della tassa/tariffa rifiuti, pur in continuità con il sistema di calcolo principalmente basato sul medesimo decreto 158/1999 e sui sistemi di misurazione definiti dal decreto ministeriale 20 aprile 2017.

La legge 205/2017, ai commi 527-528-529 e 530 dell'articolo 1, ridisegna le competenze dell'autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico che diventa Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). Si

ampliano in tal modo le competenze includendo il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti. La norma assegna al nuovo organismo la finalità di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale, adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse.

L'ARERA svolge le funzioni di regolazione e controllo, in particolare, ai sensi del comma 527 dell'articolo 1 della citata legge 205, in materia di:

a) emanazione di direttive per la separazione contabile e amministrativa della gestione, la valutazione dei costi delle singole prestazioni anche ai fini della corretta disaggregazione per funzioni, per area geografica e per categorie di utenze, e definizione di indici di valutazione dell'efficienza e dell'economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;
b) definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, nonché vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi;
c) diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza;
d) tutela dei diritti degli utenti anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;
e) definizione di schemi tipo dei contratti di servizio di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
f) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
g) fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
h) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
i) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;
j) formulazione di proposte relativamente alle attività comprese nel sistema integrato di gestione dei rifiuti da assoggettare a regime di concessione o autorizzazione in relazione alle condizioni di concorrenza dei mercati;
k) formulazione di proposte di revisione della disciplina vigente segnalandone altresì i casi di gravi inadempienze e di non corretta applicazione;
l) predisposizione di una relazione annuale al Parlamento sull'attività svolta.

L'Autorità in discorso è un organismo indipendente, istituito con la legge 481 del 1995, con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l'efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l'attività di regolazione e di controllo. Ai sensi del comma 529 del citato articolo 1, all'onere derivante dal funzionamento dell'ARERA, in relazione ai compiti di regolazione e controllo in materia di gestione dei rifiuti di cui al comma 527, si provvede mediante un contributo di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio versato dai soggetti esercenti il servizio di gestione dei rifiuti medesimi. Con il decreto legge 201/2011, convertito nella legge 214/2011, all'Autorità sono state attribuite competenze anche in materia di servizi idrici. Ora le competenze dell'Authority si ampliano ulteriormente, aggiungendo anche il compito di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti.

Classificazione dei provvedimenti che ARERA emana nell'ambito della sua attività:

• Atti di regolazione generale, che hanno come destinatari i soggetti che operano nel settore che costituisce oggetto della regolazione, suddivisi in:
– atti di regolazione tariffaria;
– atti di regolazione non tariffaria; gli atti di regolazione tariffaria non regolano un mercato libero, ma un servizio pubblico, al fine di individuare la tariffa applicabile come controprestazione della fornitura del servizio medesimo.

• Oltre ai provvedimenti di regolazione generale l'Autorità emette provvedimenti individuali, che hanno singoli destinatari determinati. Rientrano in tale categoria i provvedimenti di approvazione tariffaria, quelli prescrittivi, quelli sanzionatori e quelli di cosiddetta moral suasion.

In conformità al modello di origine statunitense (Administrative Procedure Act del 1946) le authorities, mediante atti di regolazione:

• rispondono ad esigenza di garanzia ed efficacia dell'azione amministrativa;

• applicano procedure che prevedono di rendere pubblica la proposta di delibera al fine di permettere ai soggetti interessati la partecipazione al procedimento di adozione della stessa;

• permettono la presentazione di osservazioni da considerare al momento della definitiva emanazione dell'atto di regolazione.

Gli atti di regolazione, per la dottrina più innovativa, costituiscono una fonte del diritto da equiparare agli atti di normazione secondaria.

Consiglio di Stato OSSERVATORIO AIR: i regolamenti sono espressione di una potestà normativa attribuita all'Amministrazione, secondaria rispetto alla

potestà legislativa, e disciplinano in astratto tipi di rapporti giuridici mediante una regolazione attuativa o integrativa della legge, ma ugualmente innovativa rispetto all'ordinamento giuridico esistente, con precetti che presentano i caratteri della generalità e dell'astrattezza, intesi essenzialmente come ripetibilità nel tempo dell'applicazione delle norme e non determinabilità dei soggetti cui si riferiscono.

La legge 205/2017, dunque, ascrive ad ARERA la totalità delle attribuzioni previste dalla legge 481/1995, istitutiva dell'Autorità, da esercitare in coerenza con le finalità e i principi generali ivi previsti, nonché ulteriori attribuzioni, finalità e principi espressamente individuati dal citato articolo 1, comma 527, che si sommano a quelli ricavabili dalla legge 481/1995. In tal modo, la norma ha chiaramente inteso garantire per il ciclo integrato un assetto regolatorio centralizzato, imperniato sulla presenza di un'amministrazione tecnica indipendente, con consolidata esperienza in altri settori.

L'ARERA, con una pubblicazione del 27 dicembre 2018, apre la fase operativa per il riordino del settore rifiuti e del sistema tariffario con un articolato documento di analisi e di descrizione degli obiettivi, unitamente a due delibere rivolte ai gestori dei rifiuti che dovranno adempiere alle informazioni richieste. La finalità è introdurre un primo periodo di regolazione tariffaria per il ciclo integrato e per ciascuno dei servizi che lo costituiscono della durata di quattro anni a partire dall'anno 2020.

Di grande interesse il documento di consultazione ARERA 713/2018, che propone un quadro della situazione europea sui rifiuti, evidenziando la necessità di adeguare il sistema alla nuova definizione di rifiuto introdotta dalla direttiva europea sull'economia circolare 2018/851/UE e si compone di: introduzione, quadro normativo e obiettivi perseguiti, criteri per la regolazione del servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani, criteri di regolazione tariffaria per i servizi di trattamento rifiuti urbani, criteri per la regolazione del ciclo integrato rifiuti urbani, procedimento di approvazione tariffaria, misure transitorie, appendice relativa a ricognizione del settore dei rifiuti ai fini regolatori. Numerose le segnalazioni di criticità connesse al sistema di computo dei costi e al sistema tariffario dei rifiuti. Il documento riassume le competenze a livello nazionale, regionale e locale dettagliando le nuove funzioni dell'Autorità.

Il medesimo documento descrive al punto 5.9 le competenze tariffarie di ARERA: dall'articolo 1, comma 527 e dalle altre disposizioni sopra riportate si ricavano i compiti che ARERA è chiamata a svolgere, ossia:
a) definire il nuovo metodo per la determinazione della tariffa, vale a dire, ai sensi della legge 481/1995, del prezzo del servizio al netto delle imposte (separato da qualsiasi tributo od onere improprio) che deve essere applicato agli utenti del servizio, domestici e non domestici, che conferiscono i rifiuti urbani prodotti al servizio di raccolta;

b) definire i corrispettivi del ciclo integrato e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, riconducibili al servizio di raccolta e trasporto e ai servizi di trattamento; il termine corrispettivo si riferisce al ricavo di riferimento (o vincolo dei ricavi), che deve essere corrisposto al gestore a copertura dei costi di esercizio e di investimento (compresa la remunerazione dei capitali) per l'erogazione di ciascuno specifico servizio;
c) fissare i criteri per la separazione contabile e amministrativa della gestione e per la valutazione dell'efficienza e dell'economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi; ARERA è dunque titolare: di funzioni e compiti di unbundling, necessarie al fine di operare una corretta imputazione dei costi sostenuti a ciascun servizio che costituisce attività di gestione e, di conseguenza, costituire il riferimento necessario per la valutazione dell'efficienza e dell'economicità dei singoli servizi resi dai gestori; funzioni e compiti in materia di separazione amministrativa, aventi ad oggetto la definizione di regole da applicare alle imprese verticalmente integrate per la gestione separata delle attività in concorrenza dalle attività in monopolio;
d) fissare i criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, vale a dire del prezzo o tariffa che l'utente del servizio di trattamento deve riconoscere al titolare dell'impianto a fronte del servizio di trattamento dei quantitativi di rifiuti conferiti;
e) fissare, contestualmente alla definizione dei criteri di regolazione tariffaria, criteri minimi generali di accesso agli impianti di trattamento, in modo da creare un quadro di regole comuni e uniformi, che superino le differenze territoriali e limitino la discrezionalità del soggetto titolare dell'impianto nel definire i requisiti per l'accesso degli utenti al servizio di trattamento;
f) approvare le tariffe per il servizio integrato definite dall'Ente di Governo dell'ambito territoriale ottimale (EGATO) e le tariffe di accesso agli impianti di trattamento proposte dai gestori degli impianti.

Altro passaggio importante è rappresentato dal punto 19 sul Procedimento di approvazione e pubblicazione dei corrispettivi per il ciclo integrato. Lo schema di governance del settore con riferimento alla tariffa del servizio integrato è analogo a quello vigente nel settore idrico, in cui l'Autorità determina i criteri tariffari mentre l'EGATO definisce, sulla base di tali criteri, le tariffe per il servizio integrato e le trasmette per l'approvazione all'Autorità. Tuttavia il processo di organizzazione del servizio è ancora largamente incompleto. Infatti, solo 17 dei 57 EGATO individuati dalle leggi regionali sono effettivamente operativi sul territorio nazionale. Si dovrà pertanto, transitoriamente e in attesa del raggiungimento della piena operatività degli EGATO, fare riferimento al soggetto competente, ovvero al comune. Al fine di rendere efficace l'azione dell'Autorità in un'ottica di riordino complessivo del settore ARERA ritiene, pertanto, necessario che il processo di entrata in operatività delle strutture organizzative degli EGATO venga completato il più rapidamente ed efficacemente possibile.

La delibera 715/2018 contiene l'avvio di procedimento per l'istituzione di un sistema di monitoraggio delle tariffe per il servizio integrato di gestione dei

rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione per gli anni 2018 e 2019 e prevede di fornire dati e informazioni funzionali alla implementazione di un sistema di monitoraggio tariffario per gli anni 2018-2019. Il sistema di monitoraggio delle ta riffe è terminato il 30 giugno 2019. La carenza di informazioni, o la mancata comunicazione di quanto richiesto, sarà oggetto di sanzione.

La delibera 714/2018 riguarda la richiesta di informazioni in tema di servizi di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati. Ai soggetti esercenti il servizio di smaltimento rifiuti mediante impianti di trattamento meccanico biologico, impianti di incenerimento e discariche verranno richiesti "dati e informazioni funzionali alla concreta definizione della regolazione in tema di tariffe e di condizioni contrattuali di accesso agli impianti di trattamento", sulla base di modulistica che verrà definita con determina della sopra citata direzione entro il 28 febbraio 2019.

Nel corso del 2019, l'intervento di ARERA è stato caratterizzato dall'approvazione di due importanti deliberazioni, precedute dai documenti di consultazione 351/2019 recante "orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021" e il documento 352/2019 recante "disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati".

La deliberazione 443/2019/R/RIF dispone in merito alla Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 e si compone di allegato e appendice.

La deliberazione 443 prevede di riformulare interamente i piani finanziari dei rifiuti con la modalità dei costi efficienti e attivare un percorso di approvazione con effetto dall'anno di applicazione 2020 che prevede:
1) la proposta del gestore (o dei gestori a seconda della forma organizzativa adottata);
2) la validazione dall'ente territoriale che svolge le "funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo", ai sensi dell'articolo 3-bis del d.l. 138/2011;
3) l'approvazione da parte di ARERA, fermo restando la competenza degli altri soggetti coinvolti. Si comprende infatti che il ruolo dell'autorità si aggiunge al già complicato assetto che caratterizza la manovra TARI.

Dare un volto al soggetto territorialmente competente diventa quindi operazione importante da applicare regione per regione, senza considerare che, in alcune circostanze, è il soggetto territorialmente competente neo istituito a dubitare del ruolo rivestito dallo stesso nei confronti del gestore. Il

comma 1-bis dell'articolo 3-bis del d.l. 138/2011 affida importanti funzioni agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali definiti, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, dalle regioni. Il Consiglio di Stato con decisione 3236/2015, con una interessante decisione utile anche nel considerare il ruolo degli enti di governo e di bacino, spiega che l'autorità dell'ambito territoriale ottimale "non sarebbe semplicemente un modulo organizzativo, ma l'ente esponenziale al quale i singoli comuni hanno trasferito le competenze e la tutela dei propri interessi".

L'Allegato A della deliberazione 443 contiene il Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021 articolato in 6 titoli con nucleo centrale costituito dal Titolo II sulla determinazione dei corrispettivi, il Titolo III relativo ai costi operativi, il Titolo IV sui costi d'uso del capitale e il Titolo V sulla componente a conguaglio per gli anni 2018 e 2019.

Contestualmente alla deliberazione 443/2019, l'Autorità approva la deliberazione contenente il testo integrato in tema di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti per il periodo 1 aprile 2020-31 dicembre 2023 (TITR), al fine di:

• armonizzare le garanzie a tutela degli utenti del servizio integrato di gestione dei RU, ovvero dei singoli servizi di raccolta e trasporto (di seguito: RT) e/o di spazzamento e lavaggio (di seguito: SL), in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, indipendentemente dalle scelte organizzative sulla gestione del servizio o dalla tipologia di tariffa applicata all'utente;
• rafforzare il grado di informazione e la trasparenza, al fine di accrescere la consapevolezza dell'utente dei servizi e così promuovere comportamenti virtuosi, in coerenza con gli obiettivi di carattere ambientale previsti dalla disciplina europea.

In linea con tali obiettivi, nel documento per la consultazione 352/2019/R/RIF l'Autorità ha, pertanto, prospettato l'entrata in vigore della disciplina adottata a partire dal 1° aprile 2020, salvo che per i gestori, ivi inclusi i comuni che gestiscono il servizio integrato in economia, che servono territori con una popolazione residente fino a 5.000 abitanti, per i quali prevede il differimento al 1° gennaio 2021. L'Autorità ritiene opportuno al fine di armonizzare le garanzie a tutela dell'utente, assicurando contenuti informativi minimi obbligatori ed omogenei su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalla scelta organizzativa per la gestione del servizio o dalla tipologia di tariffa applicata all'utente medesimo, confermare gli orientamenti espressi nel documento per la consultazione 352/2019/R/RIF, prevedendo:

– contenuti minimi obbligatori da riportare sui siti internet;
– contenuti minimi obbligatori da inserire nei documenti di riscossione;
– obblighi in materia di comunicazione individuale agli utenti.

Il nuovo metodo regolatorio ha determinato la necessità per i Comuni di adeguarsi in tempi rapidi ad una regolamentazione basata su meccanismi di considerazione e di calcolo dei costi del servizio che segna un radicale cambio di passo.

Con le nuove scadenze dettate dall'articolo 107, commi 4 e 5, del dl "Cura Italia" (dl 18/2020), il termine per la deliberazione delle tariffe Tari e Tari corrispettivo è stato prorogato al 30 giugno e i Comuni possono approvare per il 2020 le stesse tariffe del 2019. In questo caso possono rimandare l'adozione del PEF 2020 secondo il metodo MTR-ARERA entro il 31 dicembre 2020.

Resta ferma la possibilità, qualora gli enti abbiano già provveduto a recepire i contenuti del MTR nel PEF, di approvare le tariffe in base al nuovo PEF entro il mese di giugno.

Dal quadro delineato dalla delibera n. 443 sono sorte delle criticità applicative, che ANCI/IFEL (e altre associazioni rappresentative) hanno sottoposto ad ARERA. Dagli approfondimenti con l'Autorità sono scaturiti due atti:

- la deliberazione 3 marzo 2020, n. 57, recante "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedure per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";
- la determinazione n. 02/DRIF/2020, del 27 marzo 2020, contenente "Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/RIF (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari".

In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI, nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, si propone di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021 così come previsto dall'art. 107, comma 4 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, testualmente recita:
"Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020.";
Inoltre l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, dispone quanto segue:
"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo

entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021".

Pertanto, alla luce anche delle difficoltà registrate in ambito ATA ATO5 Ascoli Piceno, si propone di adottare integralmente le tariffe TARI del 2019 tenendo in debito conto quanto previsto nell'art. 107 sopra richiamato.

Si dà atto che le previsioni delle utenze domestiche per il 2020 sono al momento 483 per una superficie di mq 83698 compresa anche delle pertinenze.

Le previsioni delle utenze non domestiche per il 2020 sono 80 per una superficie calpestabile presunta di mq 15525.

Si da atto che riduzioni previste per le utenze non domestiche, stimate in € 5.041,80, sono a carico del bilancio comunale.

Si dà atto, inoltre, che gli studi professionali pagheranno di meno per effetto di una novità contenuta nel Decreto Fiscale. Grazie a una disposizione contenuta nell'articolo 58 del DL 124/2019, la tassazione degli studi professionali viene equiparata a quella usata per le banche e per gli istituti di credito. Si dovrà pertanto correggere le misure della tariffa della TARI dovuta dagli studi professionali nel 2020, togliendoli dalla categoria "uffici, agenzie e studi professionali" e inserendoli nella nuova categoria di riferimento. In tal caso non scatterà la riduzione.

A seguito delle ordinanze di sgombero emesse fino ad oggi, si stima una perdita di gettito TARI per il 2020 pari ad € 16.902,99.

Anche per l'eventuale approvazione dell'eventuale nuovo Regolamento TARI, così come per l'approvazione di aliquote e tariffe la nuova scadenza da tenere in considerazione sia quella relativa all'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 differita al 31 luglio 2020 dall'art. 107, comma 2, del d.l. 17/03/2020 n. 18.

In riferimento alle agevolazioni relative ai prelievi sui rifiuti (TARI e Tari corrispettivo), che presenta qualche specificità dovuta all'avvio della regolazione da parte di ARERA, nonché alle proroghe di scadenze intervenute con il dl Fiscale 2019 (DL 124) e con il recente DL 18/2020 ("Cura Italia"), è stato consentito un più disteso periodo di recepimento dei piani finanziari del servizio rifiuti (PEF) in applicazione del "metodo ARERA" (MTR), unitamente alla facoltà di derogare provvisoriamente alle regole di determinazione delle tariffe in rapporto all'integrale copertura dei costi del servizio. Il comma 5 dell'articolo 107 del DL 17 marzo 2020, n. 18 "Cura Italia", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, stabilisce, infatti, che per il

2020 le tariffe Tari e Tari corrispettivo possono essere approvate dai Comuni nella stessa misura adottata per il 2019 e che il PEF relativo al 2020 potrà essere approvato successivamente, entro il 31 dicembre, con eventuale conguaglio dei costi da questo risultanti ripartibile nel triennio 2021-2023.

Per l'anno d'imposta 2020, si propone di avvalersi del comma 5 sopra richiamato e come scadenza di pagamento delle rate TARI le seguenti: 1° rata 16 settembre 2020; 2° rata 16 Novembre 2020.

A tale scopo l'Ufficio Tributi del Comune di Cossignano emetterà, a seguito dell'avvenuta approvazione delle tariffe in Consiglio comunale, gli avvisi di pagamento che verranno recapitati ai contribuenti tramite posta ordinaria.

L'avviso di pagamento conterrà l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la categoria tariffaria dichiarata o accertata, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.

Riversamento del TEFA

Importante intervento di semplificazione è contenuto all'articolo 38-bis a favore del TEFA, il tributo relativo all'esercizio delle funzioni per la tutela ambientale che da molti anni viene applicato sul prelievo dei rifiuti per essere poi riversato alla provincia, ai sensi della norma di disciplina contenuta nel d.lgs. 504/1992, articolo 19.

Articolo 38-bis – Riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali.

1. All'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «tesoreria della provincia» sono inserite le seguenti: «o della città metropolitana»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° giugno 2020, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione di cui al comma 5 del presente articolo. Salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, da comunicare all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2020, in deroga al comma 3 del presente articolo e all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo di cui al presente articolo è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 maggio 2020, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono

stabiliti i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente, nonchè eventuali ulteriori criteri e modalità di attuazione della disposizione di cui al primo periodo. In mancanza dell'intesa, i decreti di cui al periodo precedente sono comunque emanati purché i relativi schemi siano stati sottoposti all'esame della Conferenza Stato-città ed autonomie locali almeno trenta giorni prima dell'emanazione».

L'articolo 38-bis interviene sull'art. 19, comma 7, del d.lgs. 504/1992, per risolvere le problematiche di riversamento del tributo provinciale che si calcola sulla TARI e le altre forme di prelievo sui rifiuti, mediante un sistema di norme che mirano a un obbligo di riversamento che, nel caso di utilizzo della delega di pagamento F24, coinvolgono direttamente la struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate. Riversamento del tributo che l'ufficio sta ricalcolando in via definitiva per il decennio pregresso con la Provincia di Ascoli Piceno.

L'ufficio ha avviato la verifica del riversamento del tributo provinciale per tutto il pregresso.

Addizionale comunale IRPEF

La quantificazione dell'Addizionale IRPEF per l'anno 2020 è effettuata sulla base dei dati forniti dal Ministero delle Finanze con riferimento ai redditi ed all'andamento degli incassi degli esercizi precedenti.

Anche per l'addizionale l'Ente ha confermato le aliquote degli anni precedenti, pari al 7 per mille.

Recupero evasione Ici/Imu, Tasi e Tarsu/Tares/Tari

In linea con la politica adottata dall'Ente negli scorsi anni, continua l'operazione di lotta all'evasione Ici/Imu e Tarsu/Tares/Tari. In particolare per quest'anno vengono previste in bilancio le somme di:

- € 25.000,00 da accertamenti IMU e TASI per l'anno 2015.
- € 1.000,00 da accertamenti TARI per l'anno 2015.

Le somme iscritte in bilancio tengono conto del rispetto dei principi contabili e dell'assoggettamento al Fondo Crediti di dubbia esigibilità (FCDE).

Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n. 196 e il punto 9.11.3 del principio contabile applicato 4/2 distinguono le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

E' definita "a regime" un'entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

E' opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'Ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento (vedi punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2).

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non ricorrenti (indicare solo l'importo che, come riportato nel commento, supera la media dei cinque anni precedenti).

Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Rimborso spese per consultazioni elettorali	14.000,00	7.000,00	7.000,00
Recupero evasione tributaria (parte eccedente)	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Sanzioni codice della strada (parte eccedente)	10.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale	**50.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**

Spese del titolo 1° non ricorrenti	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Consultazione elettorali e referendarie locali	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Totale	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**

Ulteriori considerazioni

La legge di bilancio 160/2019 riserva importanti novità sul fronte dei cosiddetti tributi minori costituiti dal prelievo sulla pubblicità e sulle occupazioni di suolo pubblico comprensive dei mercati, che troveranno applicazione dall'1 gennaio 2021. L'intento del legislatore richiama l'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (federalismo fiscale municipale), che aveva introdotto la cd. imposta municipale secondaria – IMUS, destinata a sostituire le diverse forme di prelievo che connotano i tributi minori, oggi denominato canone unico patrimoniale.

Anche nel 2020 non viene introdotta l'imposta di scopo comunale né l'imposta di soggiorno.

Fondo pluriennale vincolato

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Nel bilancio di previsione il FPV assume due componenti:

- la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

Si fa presente che successivamente all'approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 si procederà al riaccertamento ordinario dei residui e alla contestuale approvazione del Rendiconto 2019, e di conseguenza verranno creati i relativi FPV.

Con D.M. del Mef del 1 marzo 2019, sono state definite le modalità con le quali le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato (art. 183, c. 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 1, comma 910, Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

Per quanto riguarda i **Trasferimenti Correnti (Titolo II)**, le poste principali sono così composte:

- trasferimenti dallo Stato per € 17.658,52;
- trasferimenti dallo Stato per contributo sviluppo investimenti € 4.077,01;
- ristoro da gettito imu/tasi per € 36.902,35 anno 2020 per i comuni ricadenti nell'area del terremoto;
- si prevede ristoro da perdita gettito sulla Tari relativa agli immobili oggetto di ordinanza di sgombero per via del sisma. La stima risulta essere di € 16.986,57;
- si prevede inoltre ristoro da perdita gettito COSAP/ICP per € 4.300,00;
- rimborsi per consultazioni elettorali € 14.000,00;

- trasferimenti in parte corrente per le spese derivanti dall'emergenza sisma per € 52.500,00, che trova la sua correlazione per l'intero importo nei relativi capitoli di spesa in uscita in parte corrente.

Le **Entrate Extratributarie (Titolo III)** hanno come componente principale la vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni (€ 181.927,56).

Come consentito dall'art. 4 del Decreto Legge n. 205 del 11/11/2016, è stata richiesta l'assegnazione di n. 1 unità di personale di tipo tecnico e n. 1 di tipo contabile per la gestione dell'emergenza sismica. Si prevede una entrata di € 68.000,00 relativamente alle spese per la retribuzione e i relativi oneri dei due dipendenti.

Per quanto riguarda le tariffe relativi ai servizi a domanda individuale, vengono sostanzialmente confermate tutte quelle vigenti nel 2019:

- colonia marina € 80,00 a partecipante;
- colonia marina solo servizio di trasporto € 60,00;
- colonia termale € 65,00 a partecipante;
- mensa scuola dell'infanzia € 3,00 a pasto;
- iscrizione al servizio scuolabus € 12,00;
- tariffa mensile trasporto scolastico valida sia per iscritti alla scuola dell'infanzia sia per la scuola primaria € 15,00 (andata e ritorno), ridotta € 10,00;
- illuminazione votiva € 13,94 + iva 22% per un totale di € 17,00.

Servizi a domanda individuale	***Entrate/ Proventi prev.li 2020***	***Spese/ Costi prev.li 2020***	***% di copertura 2020***	***% di copertura 2019***
Colonie estive e termali	€ 6.000,00	€ 7.283,18	82,38%	64,77%
Mensa	€ 6.000,00	€ 20.824,14	28,81%	33,25%
Illuminazione votiva	€ 16.250,00	€ 16.948,72	95,88%	98,23%
Totale	**€ 28.250,00**	**€ 45.056,04**	**62,70%**	**64,60%**

Sono state confermate le tariffe relative ai diversi servizi quali S.u.a.p., passi carrabili, insegne pubblicitarie, occupazione suolo pubblico, legge forestale, altre attività, procedure urbanistiche, servizi cimiteriali, utilizzo impianti sportivi e locali comunali, pubblicità e affissioni, cosap e costi fax e fotocopie.

Le Entrate derivanti **da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti** (Titolo IV) sono principalmente rappresentate dalle seguenti voci:

- € 25.000,00 da contributi regionali per riparazione danni subiti da nevicate;

- € 90.000,00 da famiglie per manutenzione straordinaria di loculi perpetui;
- € 130.000,00 da trasferimenti per emergenza sisma agosto/ottobre 2016 e successivi;
- € 590.000,00 da contributi regionali riparazione e ripristino mura castellane;
- € 873.534,60 da contributi regionali per riparazione e ripristino palazzo comunale;
- € 405.064,00 da contributi regionali per ripristino e miglioramento sismico palestra comunale;
- € 30.000,00 da contributi regionali per lavorazione e sistemazione a seguito di eventi atmosferici e maltempo;
- € 30.000,00 da contributi regionali per completamento lavori centro raccolta contrada Cupa;
- € 11.597,90 da contributi ministeriali per messa in sicurezza patrimonio comunale destinati ai piccoli comuni;
- € 200.000,00 contributi ministeriali per interventi infrastrutturali piccoli comuni;
- € 50.000,00 da contributi ministeriali per efficientamento energetico e sviluppo territoriale;
- € 950.000,00 da contributi dall'Anas per il ripristino di strade comunali a seguito degli eventi sismici dell'agosto 2016 e seguenti;
- € 80.000,00 da contributi regionali per la realizzazione di aree attrezzate per finalità turistiche in c.da Crocefisso;
- € 78.251,80 da contributi regionali per lavori di sistemazione della strada comunale c.da San Vito;
- € 5.000,00 per previsione proventi dalle concessioni cimiteriali;
- € 10.000,00 per le previsioni degli oneri di urbanizzazione;
- € 3.000,00 da entrate da monetizzazione aree standard urbanistici.

Le Entrate derivanti **da riduzioni di attività finanziarie** (Titolo V) e le Entrate derivanti da **accensione di prestiti** (Titolo VI) sono pari a zero.

Le Entrate per **anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere** (Titolo VII) sono costituite da € 185.655,00 derivanti dalle somme che possono essere stanziate per l'anticipazione di tesoreria secondo i termini di legge.

Le Entrate da **servizi per conto di Terzi** (Titolo IX) ammontano ad € 1.072.527,76. Esse non hanno carattere autorizzatorio e non costituiscono limite agli impegni di spesa, in quanto hanno un effetto figurativo rappresentando per l'Ente sia un credito che un debito.

Riepilogo delle Spese

L'articolo 12 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali adottino schemi di bilancio articolati per missioni e programmi che evidenzino le finalità della spesa, allo scopo di

assicurare maggiore trasparenza e confrontabilità delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali.

Le *missioni* rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato.

I *programmi* rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. Al fine di consentire l'analisi coordinata dei risultati dell'azione amministrativa nel quadro delle politiche pubbliche settoriali e il consolidamento anche funzionale dei dati contabili, l'articolo 14 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede, tra l'altro, che i programmi siano raccordati alla classificazione Cofog di secondo livello (gruppo Cofog), come definita dai relativi regolamenti comunitari.

Nella definizione delle Missioni e dei programmi l'Ente si è attenuto al glossario definito dalla normativa per la sperimentazione che fornisce una descrizione dei contenuti dei singoli programmi di ciascuna missione e i gruppi Cofog, e la relativa codifica, ad essi raccordabili.

Di seguito è riportato un quadro riassuntivo del trend delle spese nel triennio 2016/2018:

TREND 2016 - 2018				
	RENDICONTO 2016	**RENDICONTO 2017**	**RENDICONTO 2018**	**PREVISIONE 2020**
Spese correnti	€ 801.521,36	€ 736.594,28	€ 729.976,02	€ 936.807,59
Spese in conto capitale	€ 108.434,63	€ 410.286,15	€ 329.713,67	€ 3.571.673,76
Spese per incremento att.fin.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SPESE FINALI	€ 909.955,99	€ 1.146.880,43	€ 1.059.689,69	€ 4.508.481,35
Spese per rimborso prestiti	€ 13.257,57	€ 3.085,37	€ 8.174,18	€ 8.359,55
Chiusura anticipazioni tesoriere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 185.655,00
Spese c/o terzi	€ 122.450,64	€ 441.943,75	€ 772.602,96	€ 1.072.527,76
TOTALE	**€ 1.045.664,20**	**€ 1.591.909,55**	**€ 1.840.466,83**	**€ 5.775.023,66**
Disavanzo di amministrazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	**€ 1.045.664,20**	**€ 1.591.909,55**	**€ 1.840.466,83**	**€ 5.775.023,66**

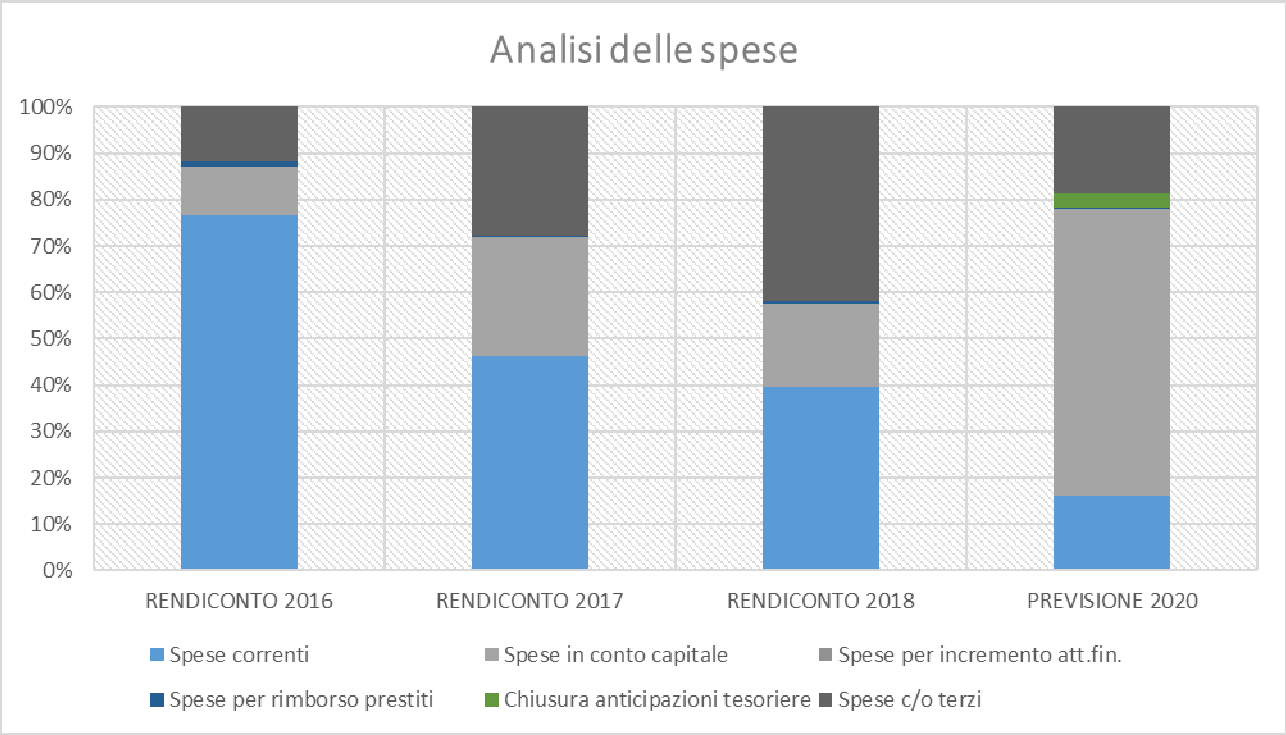
Analisi delle spese
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
RENDICONTO 2016
RENDICONTO 2017
RENDICONTO 2018
PREVISIONE 2020
Spese correnti
Spese in conto capitale
Spese per incremento att.fin.
Spese per rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni tesoriere
Spese c/o terzi

Totale generale delle spese

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI						
TITOLO	DENOMINAZIONE		PREV. DEF. 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00
1	*SPESE CORRENTI*	previsione di competenza	889.661,00	936.807,59	865.615,17	865.515,68
		*di cui già impegnato**		*69.736,95*	*41.200,70*	*0,00*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*0,00*	*(0,00)*	*(0,00)*
2	*SPESE IN CONTO CAPITALE*	previsione di competenza	2.682.455,02	3.571.673,76	567.816,00	263.000,00
		*di cui già impegnato**		*0,00*	*0,00*	*0,00*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*0,00*	*(0,00)*	*(0,00)*
3	*SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE*	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*0,00*	*0,00*	*0,00*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*0,00*	*(0,00)*	*(0,00)*
4	*RIMBORSO DI PRESTITI*	previsione di competenza	8.265,55	8.359,55	19.858,24	19.957,73
		*di cui già impegnato**		*0,00*	*0,00*	*0,00*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*0,00*	*(0,00)*	*(0,00)*
5	*CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE*	previsione di competenza	185.655,00	185.655,00	185.655,00	185.655,00
		*di cui già impegnato**		*0,00*	*0,00*	*0,00*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*0,00*	*(0,00)*	*(0,00)*
7	*SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO*	previsione di competenza	1.362.227,76	1.072.527,76	1.072.527,76	1.072.527,76
		*di cui già impegnato**		*0,00*	*0,00*	*0,00*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*0,00*	*(0,00)*	*(0,00)*
	TOTALE TITOLI	**previsione di competenza**	**5.128.264,33**	**5.775.023,66**	**2.711.472,17**	**2.406.656,17**
		di cui già impegnato*		***69.736,95***	***41.200,70***	***0,00***
		di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**previsione di competenza**	**5.128.264,33**	**5.775.023,66**	**2.711.472,17**	**2.406.656,17**
		di cui già impegnato*		***69.736,95***	***41.200,70***	***0,00***
		di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	**0,00**	***0,00***

Spese Correnti

Le Spese Correnti, presenti al Titolo I del Bilancio di Previsione 2020 per € 936.807,93, rispetto ai vari macroaggregati, possono essere così suddivise:

ANNO 2020			%
101	Redditi da lavori dipendente	€ 285.721,56	30,50%
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 22.404,14	2,39%
103	Acquisto di beni e servizi	€ 515.294,23	55,01%
104	Trasferimenti correnti	€ 62.632,91	6,69%
107	Interessi passivi	€ 361,68	0,04%
108	Altre spese per redditi di capitali	€ 0,00	0,00%
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 2.509,38	0,27%
110	Altre spese correnti	€ 47.883,69	5,11%
	TOTALE SPESE CORRENTI	**€ 936.807,59**	**100,00%**

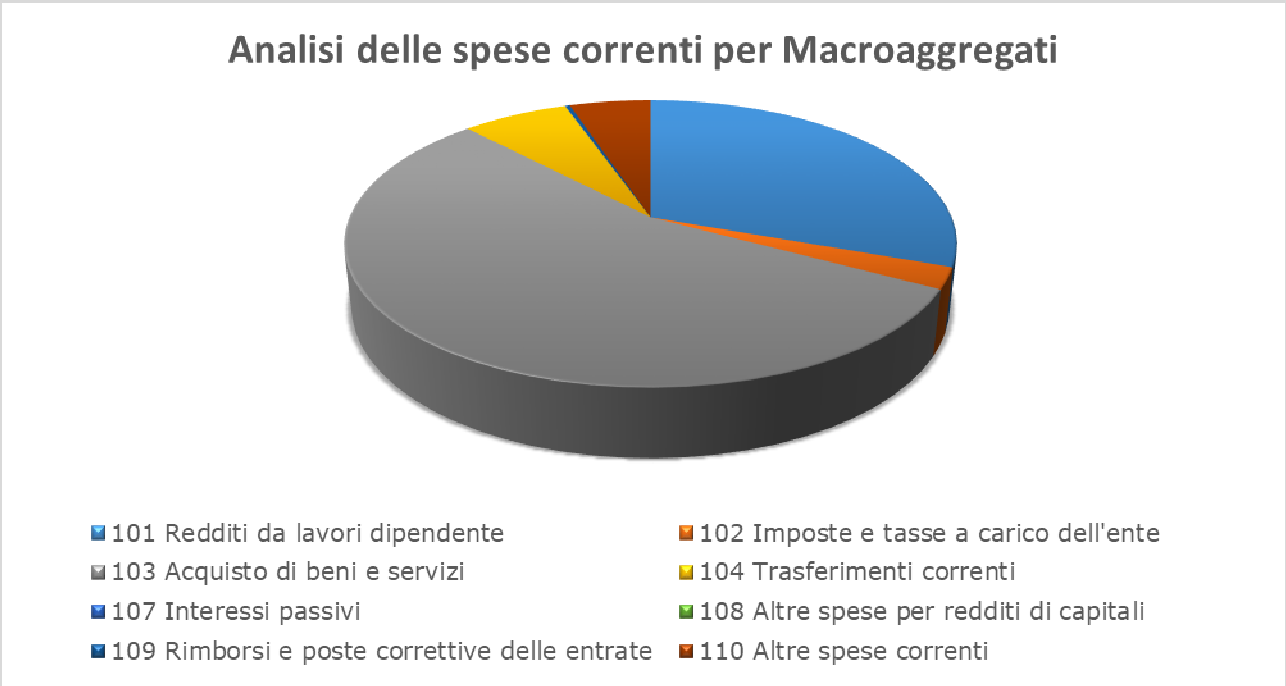

Dal prospetto si può notare che la voce principale di spesa sia rappresentata per quasi la metà delle spese correnti dagli acquisti e prestazioni di servizi (55,01%). Quest'ultima si computa delle seguenti voci principali di uscita:

- servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati € 95.959,14;
- gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali € 30.000,00, comprendenti principalmente le spese per i servizi di gestione della ragioneria e dell'ufficio tributi;

- istruzione e diritto allo studio € 63.208,83 che ricomprende principalmente le spese per i servizi di trasporto scolastico;
- viabilità e infrastrutture stradali € 87.593,65;
- spese per la gestione della segreteria generale € 51.043,79;
- diritti sociali, politiche sociali e famiglia € 17.957,93.

L'altra principale voce di spesa riguarda il personale (30,50%). Sostanzialmente permangono le spese storiche del 2019, tenuto conto delle assunzioni di n. 2 unità di personale amministrativa/contabile e tecnica a tempo determinato per la gestione dell'emergenza sismica.

Si conferma la macrostruttura organizzativa e funzionale dell'Ente, così come strutturata a seguito della deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 11 dicembre 2013 "Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi - Modifiche" e che si snoda principalmente su tre aree: Area Economico-Finanziaria e Amministrativa; Area Tecnica e di Governo del Territorio; Area Polizia Locale, Segreteria e SUAP.

Il macroaggregato 110 riguarda altre spese correnti ed occupa il 5,11 % delle spese correnti. Si compone principalmente di € 14.300,00 per le assicurazioni e di € 31.333,69 per Fondi di accantonamento.

Il macroaggregato 104 relativo ai trasferimenti correnti rappresenta il 6,69 % delle spese correnti ed è così principalmente suddiviso:
- diritti sociali, politiche sociali e famiglia € 28.239,24;
- segreteria generale (utilizzo servizio convenzionato di segreteria) € 13.100,00;
- istruzione e diritto allo studio € 3.150,00;
- tutela del territorio e dell'ambiente € 4.803,67;
- Ordine pubblico e sicurezza € 5.200,00.

Quote marginali occupano il macroaggregato 107 (0,04%) relativo a Interessi passivi il quale viene movimentato dai rimborsi degli interessi sui mutui.

Si ricorda che il pagamento delle rate dei prestiti di competenza della Cassa depositi e prestiti SpA in scadenza nell'esercizio 2018, 2019 e 2020 è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo anno e al terzo immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento (ex art. 15, comma 1, D.L. 55/2018).

Il macroaggregato 102 (2,39 %) riguarda le imposte e tasse a carico dell'Ente e il macroaggregato 109 (0,27%) rimborsi e poste correttive delle entrate.

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, in contabilità finanziaria, deve intendersi come un fondo rischi diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità,

previste ed accertate nel corso dell'esercizio possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio; pertanto, in occasione della predisposizione del bilancio di previsione, è necessario calcolare, per ciascuna entrata di cui sopra, la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi (nei primi esercizi di adozione dei nuovi principi, con riferimento agli incassi in c/competenza e in c/residui).

Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione dei nuovi principi erano state accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extra-contabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi esercizi.

La media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

- media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
- rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
- media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio.

Nel secondo anno di applicazione dei nuovi principi:

- per le entrate accertate per competenza la media è calcolata facendo riferimento agli incassi (in c/competenza e in c/residui) e agli accertamenti del primo quadriennio del quinquennio precedente e al rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti dell'anno precedente. E così via negli anni successivi;
- per le entrate accertate per cassa, si calcola la media facendo riferimento ai dati extra-contabili dei primi quattro anni del quinquennio precedente e ai dati contabili rilevati nell'esercizio precedente. E così via negli anni successivi.

Dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime, il Fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base della media (semplice) calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente.

Come previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, l'Ente ha provveduto ad accertare per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la

riscossione integrale.

Le tipologie di entrata individuate per il calcolo del FCDE sono:

- 10101 “Imposte, tasse e proventi assimilati”;
- 30200 “Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione”;
- 30400 “Altre entrate da redditi da patrimonio”.

Lo schema sottostante mostra il prospetto 2020/2022 effettuato per determinare l’importo del fondo a livello di tipologia di entrata. Il calcolo è stato fatto utilizzando il metodo della media ordinaria:

ANNO 2020

Esercizio finanziario 2020

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZ. DI BILANCIO *(a)*	ACCANT. OBBLIG. AL FONDO *(b)*	ACCANT. EFFETTIVO DI BILANCIO *(c)*	*% di stanz. Accan. al fondo (d)=(c/a)*
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	**Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati**	372.161,17	10.699,66	10.699,66	2,88
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	235.118,00	-	-	-
	tipologia 101 : imposte, tasse e proventi ass.ti non accertati per cassa	137.043,17	10.699,66	10.699,66	7,81
1010400	**Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi**	-	-	-	-
1030100	**Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali**	172.747,83	-	-	-
1030200	**Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma**	-	-	-	-
1000000	**TOTALE TITOLO 1**	**544.909,00**	**10.699,66**	**10.699,66**	
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	**Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	216.048,97	-	-	-
2010200	**Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie**	2.281,61	-	-	-
2010300	**Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese**	-	-	-	-
2010400	**Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private**	-	-	-	-
2010500	**Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'U.E. e dal Resto del Mondo**	-	-	-	-
2000000	**TOTALE TITOLO 2**	**218.330,58**	-	-	-
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	**Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**	62.927,56	**1.986,10**	**1.986,10**	3,16
3020000	**Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**	10.200,00	**647,93**	**647,93**	6,35
3030000	**Tipologia 300: Interessi attivi**	200,00	-	-	-
3040000	**Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale**	-	-	-	-
3050000	**Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti**	108.600,00	-	-	-
3000000	**TOTALE TITOLO 3**	**181.927,56**	**2.634,03**	**2.634,03**	
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	**Tipologia 100: Tributi in conto capitale**	-	-	-	-
4020000	**Tipologia 200: Contributi agli investimenti**	3.553.673,76	-	-	-
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	**3.553.673,76**	-	-	-
4030000	**Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale**	-	-	-	-
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	-	-	-	-
4040000	**Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**	5.000,00	-	-	-
4050000	**Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale**	13.000,00	-	-	-
4000000	**TOTALE TITOLO 4**	**3.571.673,76**	-	-	
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	**Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie**	-	-	-	-
5020000	**Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine**	-	-	-	-
5030000	**Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine**	-	-	-	-
5040000	**Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie**	-	-	-	-
5000000	**TOTALE TITOLO 5**	-	-	-	
	TOTALE GENERALE (***)	**4.516.840,90**	**13.333,69**	**13.333,69**	-
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	**1.177.793,58**	**13.333,69**	**13.333,69**	-
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	**3.339.047,32**	-	-	-

ANNO 2021

Esercizio finanziario 2021

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZ. DI BILANCIO *(a)*	ACCANT. OBBLIG. AL FONDO *(b)*	ACCANT. EFFETTIVO DI BILANCIO *(c)*	*% di stanz. Accan. al fondo (d)=(c/a)*
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	**Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati**	372.161,17	11.262,80	11.262,80	3,03
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	235.118,00	-	-	-
	tipologia 101 : imposte, tasse e proventi ass.ti non accertati per cassa	137.043,17	11.262,80	11.262,80	8,22
1010400	**Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi**	-	-	-	-
1030100	**Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali**	172.747,83	-	-	-
1030200	**Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma**	-	-	-	-
1000000	**TOTALE TITOLO 1**	**544.909,00**	**11.262,80**	**11.262,80**	
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	**Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	167.366,85	-	-	-
2010200	**Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie**	-	-	-	-
2010300	**Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese**	-	-	-	-
2010400	**Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private**	-	-	-	-
2010500	**Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'U.E. e dal Resto del Mondo**	-	-	-	-
2000000	**TOTALE TITOLO 2**	**167.366,85**	**-**	**-**	**-**
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	**Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**	62.197,56	**2.090,62**	**2.090,62**	3,36
3020000	**Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**	2.200,00	**136,41**	**136,41**	6,20
3030000	**Tipologia 300: Interessi attivi**	200,00	-	-	-
3040000	**Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale**	-	-	-	-
3050000	**Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti**	108.600,00	-	-	-
3000000	**TOTALE TITOLO 3**	**173.197,56**	**2.227,03**	**2.227,03**	
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	**Tipologia 100: Tributi in conto capitale**	-	-	-	-
4020000	**Tipologia 200: Contributi agli investimenti**	534.816,00	-	-	-
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	**534.816,00**	-	-	-
4030000	**Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale**	-	-	-	-
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	-	-	-	-
4040000	**Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**	5.000,00	-	-	-
4050000	**Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale**	28.000,00	-	-	-
4000000	**TOTALE TITOLO 4**	**567.816,00**	**-**	**-**	
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-
5010000	**Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie**	-	-	-	-
5020000	**Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine**	-	-	-	-
5030000	**Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine**	-	-	-	-
5040000	**Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie**	-	-	-	-
5000000	**TOTALE TITOLO 5**	-	-	-	
	TOTALE GENERALE (***)	**1.453.289,41**	**13.489,83**	**13.489,83**	-
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	**845.217,82**	**13.489,83**	**13.489,83**	-
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	**608.071,59**	-	-	-

ANNO 2022

Esercizio finanziario 2022

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZ. DI BILANCIO *(a)*	ACCANT. OBBLIG. AL FONDO *(b)*	ACCANT. EFFETTIVO DI BILANCIO *(c)*	*% di stanz. Accan. al fondo (d)=(c/a)*
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	**Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati**	372.161,17	11.262,80	11.262,80	3,03
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	235.118,00	-	-	-
	tipologia 101 : imposte, tasse e proventi ass.ti non accertati per cassa	132.043,17	11.262,80	11.262,80	8,53
1010400	**Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi**	-	-	-	-
1030100	**Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali**	172.747,83	-	-	-
1030200	**Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma**	-	-	-	-
1000000	**TOTALE TITOLO 1**	**539.909,00**	**11.262,80**	**11.262,80**	
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	**Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	167.366,85	-	-	-
2010200	**Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie**	-	-	-	-
2010300	**Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese**	-	-	-	-
2010400	**Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private**	-	-	-	-
2010500	**Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'U.E. e dal Resto del Mondo**	-	-	-	-
2000000	**TOTALE TITOLO 2**	**167.366,85**	**-**	**-**	**-**
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	**Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**	62.197,56	**2.090,62**	**2.090,62**	3,36
3020000	**Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**	2.200,00	**136,41**	**136,41**	6,20
3030000	**Tipologia 300: Interessi attivi**	200,00	-	-	-
3040000	**Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale**	-	-	-	-
3050000	**Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti**	108.600,00	-	-	-
3000000	**TOTALE TITOLO 3**	**173.197,56**	**2.227,03**	**2.227,03**	
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	**Tipologia 100: Tributi in conto capitale**	-	-	-	-
4020000	**Tipologia 200: Contributi agli investimenti**	230.000,00	-	-	-
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	-	-	-	-
4030000	**Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale**	-	-	-	-
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	-	-	-	-
4040000	**Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**	5.000,00	-	-	-
4050000	**Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale**	28.000,00	-	-	-
4000000	**TOTALE TITOLO 4**	**263.000,00**	**-**	**-**	
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	**Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie**	-	-	-	-
5020000	**Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine**	-	-	-	-
5030000	**Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine**	-	-	-	-
5040000	**Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie**	-	-	-	-
5000000	**TOTALE TITOLO 5**	**-**	**-**	**-**	
	TOTALE GENERALE (***)	**1.143.473,41**	**13.489,83**	**13.489,83**	**-**
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	**845.217,82**	**13.489,83**	**13.489,83**	**-**
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	**1.798.600,00**	**-**	**-**	**-**

Spese in conto Capitale

Le Spese in Conto Capitale, presenti al Titolo II del Bilancio di Previsione 2020 per € 3.571.673,76, rispetto ai vari macroaggregati possono essere così suddivise:

SPESE CONTO CAPITALE - ANNO 2020			%
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	€ 0,00	0,00%
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 3.566.673,76	99,86%
203	Contributi agli investimenti	€ 0,00	0,00%
204	Altri trasferimenti in conto capitale	€ 0,00	0,00%
205	Altre spese in conto capitale	€ 5.000,00	0,14%
	TOTALE SPESE	**€ 3.571.673,76**	

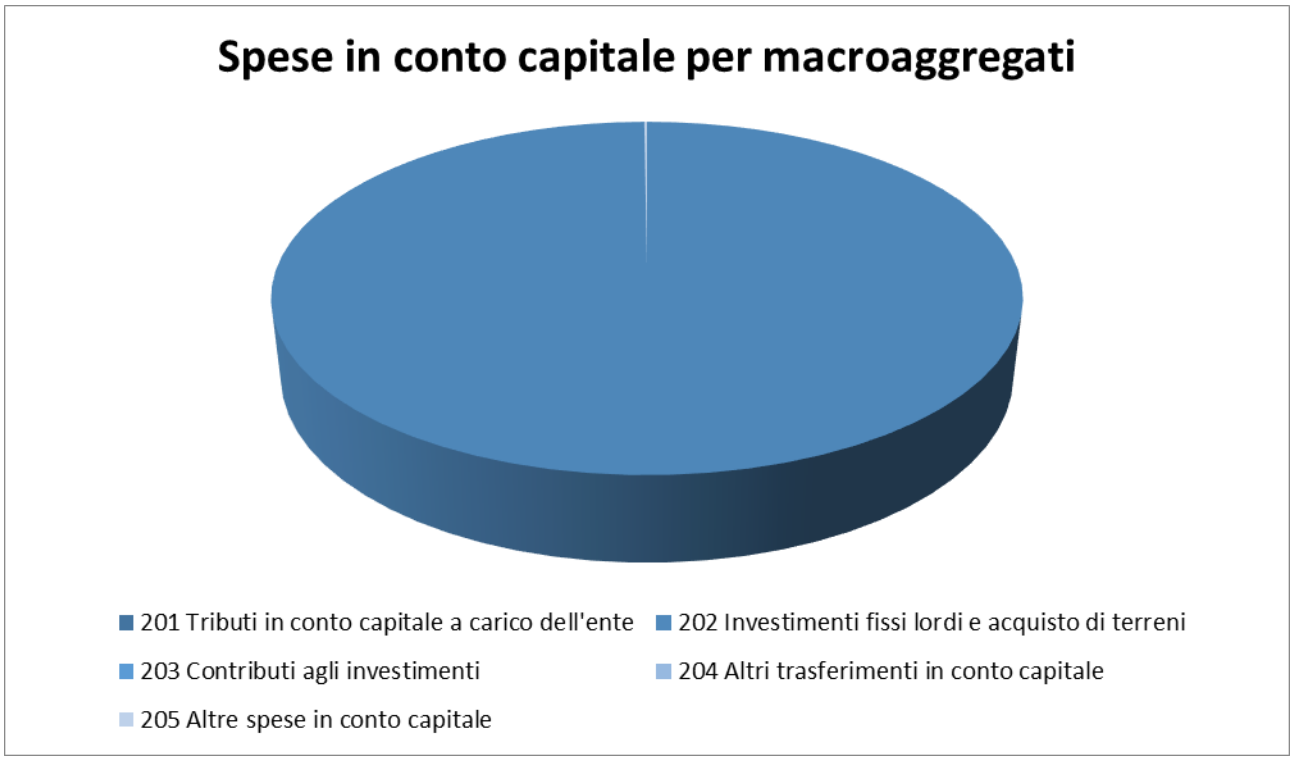

All'interno delle Spese in Conto Capitale, la quasi totalità delle spese riguarda gli investimenti fissi che si compone principalmente di:

- € 25.000,00 per lavori di riparazione a seguito dei danni subiti da nevicate;
- € 90.000,00 per manutenzione straordinaria di loculi perpetui;
- € 130.000,00 per spese collegate all'emergenza sisma agosto/ottobre 2016 e successivi;
- € 590.000,00 per lavori di riparazione e ripristino mura castellane;
- € 873.534,60 per lavori di riparazione e ripristino palazzo comunale;
- € 405.064,00 per lavori di ripristino e miglioramento sismico palestra comunale;

- € 30.000,00 per lavori di sistemazione a seguito di eventi atmosferici e maltempo;
- € 30.000,00 per completamento lavori centro raccolta contrada Cupa;
- € 11.597,90 per messa in sicurezza patrimonio comunale destinati ai piccoli comuni;
- € 200.000,00 per interventi infrastrutturali piccoli comuni;
- € 50.000,00 per lavori di efficientamento energetico e sviluppo territoriale;
- € 950.000,00 per il ripristino di strade comunali a seguito degli eventi sismici dell'agosto 2016 e seguenti;
- € 80.000,00 per la realizzazione di aree attrezzate per finalità turistiche in c.da Crocefisso;
- € 78.251,80 per lavori di sistemazione della strada comunale c.da San Vito;
- € 10.000,00 per opere finanziate dagli oneri di urbanizzazione;
- € 3.000,00 per opere finanziate da monetizzazione aree standard urbanistici.

Finanziamento spese in conto capitale

Le spese in conto capitale previste negli anni 2020, 2021 e 2022 sono finanziate come segue:

RISORSE	2020	2021	2022
avanzo d'amministrazione	- €	- €	- €
avanzo di parte corrente (margine corrente)	- €	- €	- €
proventi da concessioni cimiteriali	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
contributo per permesso di costruire e monet. Aree standard	13.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €
saldo positivo partite finanziarie	- €	- €	- €
trasferimenti in conto capitale da amm.ni pubbliche	3.463.673,76 €	534.816,00 €	230.000,00 €
trasferimenti in conto capitale da altri	90.000,00 €	- €	- €
(Titolo V Devoluzione mutui)	- €	- €	- €
FPV di parte capitale	- €	- €	- €
leasing	- €	- €	- €
altri strumenti finanziari	- €	- €	- €
altre risorse non monetarie	- €	- €	- €
totale	3.571.673,76 €	567.816,00 €	263.000,00 €

Le modalità di copertura delle spese di investimento per gli anni 2021 e 2022 sono le seguenti:

Modalità copertura spesa di investimento esercizi successivi al primo (art. 200 TUEL)		
	2021	2022
da accertamento di entrata imputata ai titoli 4,5 o 6 a seguito di obbligazione giuridica perfezionata	€ 567.816,00	€ 263.000,00
da risorse accertate esigibili nell'esercizio 2017, confluite nel fondo pluriennale vincolato accantonato per gli esercizi successivi	€ 0,00	€ 0,00

da risorse accertate esigibili negli esercizi successivi, la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'Ente o di altra pubblica amministrazione	€ 0,00	€ 0,00
dall'utilizzo del risultato di amministrazione nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187. Il risultato di amministrazione può confluire nel fondo pluriennale vincolato accantonato per gli esercizi successivi	€ 0,00	€ 0,00
da una quota del margine corrente di competenza finanziaria dell'equilibrio di parte corrente rappresentato nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, di importo non superiore ai limiti previsti dal principio contabile generale della contabilità finanziaria.	€ 0,00	€ 0,00
la quota del margine corrente costituita da 50 % delle previsioni riguardanti l'incremento di gettito derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali e derivanti dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate, stanziate nel bilancio di previsione e non accertate negli ultimi tre esercizi rendicontati, al netto dell'eventuale relativo FCDE	€ 0,00	€ 0,00
la quota del margine corrente costituita da riduzioni permanenti della spesa corrente, realizzate nell'esercizio in corso e risultanti da un titolo giuridico perfezionato, non compresa nella quota del margine corrente consolidata	€ 0,00	€ 0,00
Totale spesa investimento	**€ 567.816,00**	**€ 263.000,00**

Verifica del rispetto del Pareggio di Bilancio e dei vincoli di finanza pubblica

A decorrere dal 2019 il vincolo di finanza pubblica coincide con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (Dlgs 118/2011) e dal Tuel, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo.
Gli enti, infatti, si considerano "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto".

Interessi passivi e oneri di finanziamento

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2020, 2021 e 2022 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come dimostrato dal calcolo riportato nel seguente prospetto.

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE *(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui),* ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/20		**COMPETENZA ANNO 2019**	**COMPETENZA ANNO 2020**	**COMPETENZA ANNO 2021**
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	540.237,90	511.143,02	527.652,41
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	101.930,74	167.994,67	161.968,39
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	221.315,08	77.700,00	77.770,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		**863.483,72**	**756.907,69**	**767.390,80**
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale	(+)	86.648,37	75.690,77	76.739,08
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/*esercizio precedente*	(-)	361,68	10.990,85	10.895,44

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		**85.986,69**	**64.699,92**	**65.843,64**
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/*esercizio precedente*	(+)	351.685,98	331.827,74	311.870,01
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		**351.685,98**	**331.827,74**	**311.870,01**
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

Le spese per interessi passivi sui prestiti nell'anno 2020 risultano essere minime (€ 361,68), per effetto del differimento del pagamento delle rate dei prestiti contratti con Cassa Depositi e Prestiti per gli Enti colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016.

A partire dal 2020, salvo ulteriori proroghe, riprenderanno i pagamenti sospesi, per una spesa di 10.990,85 per il 2021 e di € 10.895,44 per il 2022. Tali spese rispettano pienamente il limite di indebitamento del 10% disposto dall'art. 204 del D. Lgs. n. 267/2000 così come modificato dall'art. 1 c. 539 della L. 190/2014, e illustrato nel seguente prospetto esemplificativo:

	2018	2019	2020	2021	2022
Interessi passivi	540,00 €	451,84 €	361,68 €	10.990,85 €	10.895,44 €
Entrate correnti	971.655,69 €	1.177.793,58 €	931.577,48 €	885.473,41 €	885.473,41 €
% su entrate correnti	0,06%	0,04%	0,04%	1,24%	1,23%
Limite art. 204 TUEL	10%	10%	10%	10%	10%

Sulla base di quanto sopra, l'importo impegnabile per interessi su nuovi indebitamenti è di:

- € 85.986,69 per il 2020;
- € 64.699,92 per il 2021;
- € 65.843,64 per il 2022.

Per quanto riguarda il trend dell'indebitamento dell'ente nell'ultimo triennio si ha la seguente situazione:

INDEBITAMENTO ENTE 2017/2022						
Anno	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Residuo debito (+)	304.233,19 €	376.485,26 €	368.311,08 €	360.045,53 €	351.685,98 €	331.827,74 €
Nuovi prestiti (+)	75.000,00 €		- €	- €	- €	- €
Prestiti rimborsati (-)	3.085,37 €	8.174,18 €	8.265,55 €	8.359,55 €	19.858,24 €	19.957,73 €
Estinzioni anticipate (-)	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Altre variazioni +/-	337,44 €	- €	- €	- €	- €	- €
Totale fine anno	**376.485,26 €**	**368.311,08 €**	**360.045,53 €**	**351.685,98 €**	**331.827,74 €**	**311.870,01 €**
Nr. Abitanti al 31/12	952	922	901	901	901	901
Debito medio per abitante	395,47 €	399,47 €	399,61 €	390,33 €	368,29 €	346,14 €

La consistenza del debito al 31 dicembre 2019 è pari ad € 399,61 per abitante, mentre la previsione per il 2020 è di € 390,33 per abitante.

Fondo di riserva di competenza e di cassa

La consistenza del fondo di riserva ordinario previsto:
anno 2020 – € 18.000,00 pari allo 1,92 % delle spese correnti;
anno 2021 – € 4.919,72 pari allo 0,56 % delle spese correnti;
anno 2022 – € 4.919,72 pari allo 0,56 % delle spese correnti;

Rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del TUEL (non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio) ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.
La consistenza del fondo di riserva di cassa di € 18.000,00 rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del TUEL (non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali).

Fondi per spese potenziali

Non sono previsti accantonamenti per le passività potenziali.

Verifica contenuto informativo ed illustrativo del Documento Unico di Programmazione - DUP

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta secondo lo schema dettato dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D. Lgs. 118/2011).

Il Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le previsioni di bilancio:

a) Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 21, comma3, del D.Lgs. n. 50/2016;
b) la programmazione biennale di acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000,00 e relativo aggiornamento è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6 e 7 di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016;
c) la programmazione del fabbisogno del personale tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per la spesa di personale;
d) il piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa;
e) piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla L. n. 133/2008;
f) altri documenti di programmazione.

Verifica del contenimento delle spese (art. 6, D.l. 78/2010)

La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007, delle riduzioni di spesa disposte dall'art. 6 del D.L. 78/2010 e di quelle dell'art. 1, commi 146 e 147 della Legge 24/12/2012 n. 228.

L'art. 57, comma 2, del Dl 124/2019 ha abrogato l'art. 6, comma 13, del Dl 78/2010 che disponeva la riduzione del 50% per le spese di formazione rispetto a quelle del 2009.

In particolare le previsioni per l'anno 2020 rispettano i seguenti limiti:

Limiti disposti dall'art. 6 del D.l. 78/2010	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite	Previsione 2020
Studi e consulenze	11.904,00	80%	9.523,20	1.220,00
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	3.994,16	80%	3.195,33	100,00
Sponsorizzazioni	0,00	100%	0,00	0,00
Missioni	400,00	50%	200,00	0,00
Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture	0,00	20%	0,00	0,00

Verifica contenimento delle spese di personale

Per quanto riguarda i limiti di spesa e i vincoli in materia di personale occorre ricordare che dal 2017 sono cambiate le regole da rispettare per il Comune di Cossignano, in quanto esso dal 2015 è transitato in una classe demografica

inferiore. Alla data del 31 dicembre 2017, secondo i dati ISTAT, il numero degli abitanti residenti risulta pari a 969. Ai sensi dell'art. 156 TUEL, le disposizioni di leggi e regolamenti che fanno riferimento alla popolazione, vanno interpretate come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati ISTAT.

L'art. 3 del D.L. n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014 non modifica il limite per le spese di personale per gli enti stabilito dal comma 562 legge 269 del 2006. Quindi per Cossignano dal 2017, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008.

Per le assunzioni flessibili il limite della spesa resta sempre quello stabilito dall'art. 9, comma 28, del DL n. 78/2010 e cioè per i comuni che hanno rispettato il tetto di spesa del personale come il Comune di Cossignano non deve essere superiore al 100% della spesa sostenuta nel 2009.

Pertanto, come si evince dai seguenti prospetti, in sede di previsione si è proceduto al controllo, dai quali risulta che l'Ente rispetta i vincoli di spesa del personale:

LIMITE COMMA 562 L. 269/2006	**RENDICONTO 2008**
Spesa Intervento 1 - Personale	235.197,00
Spese incluse nell'Intervento 3 - Servizi	0,00
Irap	15.698,93
Altre spese di personale incluse (co.co.pro. Istituzione del Comune)	28.880,86
Altre spese di personale incluse (vestiario personale)	1.071,00
Totale spese di personale	280.847,79
Spese di personale escluse	0,00
Totale spese di personale soggette al limite	**280.847,79**

SPESE PERSONALE	**PREVISIONE 2020**	**PREVISIONE 2021**	**PREVISIONE 2022**
Spese macroaggregato 101	284.791,56	293.080,81	293.080,81
Spese incluse macroaggregato 103	0,00	0,00	0,00
Irap macroaggregato 102	20.764,14	21.343,89	21.343,89
Altre spese di personale incluse	14.100,00	18.100,00	18.100,00
Altre spese di personale incluse (vestiario personale)	900,00	900,00	900,00
Totale spese di personale	320.555,70	333.424,70	333.424,70
Spese di personale escluse	100.700,00	95.200,00	95.200,00
Totale spese di personale soggette al limite	219.855,70	238.224,70	238.224,70

Gli artt. 89 e 91 TUEL e l'art. 6 D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., fissano, per le pubbliche amministrazioni locali, l'obbligo di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e prevedono che la programmazione triennale del fabbisogno di personale venga adottata compatibilmente alle disponibilità finanziarie e di bilancio, nonché, all'obiettivo generale di riduzione programmata e tendenziale della spesa di personale.

L'art. 1, comma 562 della Legge 296/2006, nel testo vigente prevede che "Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558.".

Le capacità assunzionali a tempo indeterminato

Le assunzioni del personale

Per le assunzioni del personale è necessario adottare la programmazione del fabbisogno del personale sulla base delle regole attualmente in vigore unite alle novità contenute nel D.L. 34/2019, per come modificato dalla Legge di Bilancio 2020. Le novità contenute in tale provvedimento e che saranno rese operative ed applicabili dalla pubblicazione dei decreti del Ministro della Pubblica Amministrazione, si limitano ad aggiungere capacità assunzionali ovvero ad imporre la necessità di darsi un documento per la diminuzione della incidenza della spesa per il personale sulle entrate correnti ovvero ad imporre il rispetto in concreto del tetto di spesa del personale dell'anno precedente.

Il programma del fabbisogno

L'articolo 6 del d.lgs. n. 165/2001, vincolo peraltro ribadito dall'articolo 33 del D.L. n. 34/2019, cd Crescita, dispone che tutte le assunzioni di personale debbano essere previste nella programmazione del fabbisogno del personale, documento che come sappiamo è nel contempo annuale e triennale. Ricordiamo che anche le assunzioni a tempo determinato e, più in generale, tutte quelle con contratto flessibile devono essere previste in tale documento.
Sulla base dei principi dettati dalla cd. armonizzazione dei sistemi contabili, la programmazione del fabbisogno costituisce un allegato al DUP. Di conseguenza, essa deve essere necessariamente adottata prima dell'approvazione del bilancio preventivo, costituendo un allegato al Documento Unico di Programmazione. Ricordiamo che le citate disposizioni stabiliscono che questo documento avrebbe dovuto essere approvato dalla giunta entro il 31 luglio del 2019, termine che comunque non ha natura di scadenza perentoria.

Il che vuol dire che comunque, prima dell'approvazione del bilancio preventivo, la programmazione del fabbisogno deve essere adottata dalla giunta e trasmessa al consiglio. Ricordiamo che il consiglio non deve deliberare questo documento, in quanto tale competenza è rimasta in capo alla giunta.

Limiti assunzionali

Il Decreto Crescita, all'art. 33 (rubricato "Assunzione di personale nelle Regioni a statuto ordinario e nei Comuni in base alla sostenibilità finanziaria"), al comma 2 [modificato dal comma 853 dell'art. 1, Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020)], ha stabilito che i Comuni potranno procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva, per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del FCDE stanziato in bilancio di previsione, rinviando a un D.M. la definizione delle fasce demografiche, dei relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e delle relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i Comuni che si collocheranno al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché del valore soglia superiore, cui convergeranno i Comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. Decreto attuativo che avrebbe dovuto essere emanato entro il 29 giugno 2019, ma di cui abbiamo solo il testo adottato in Conferenza Stato-Citta nella seduta dell'11 dicembre 2019. Pertanto, le nuove regole che formalmente hanno da mesi "riscritto" completamente le regole dei limiti assunzionali, sono perfette, ma ancora non produttive di effetti. Il valore soglia è costituito dal rapporto tra la media delle entrate correnti, relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del FCDE, e la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. La Legge di bilancio 2020 ha stabilito altresì che "i Comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia, che fanno parte delle 'Unioni dei Comuni' ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 267/2000, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità, possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato, oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale".
Inoltre, i Comuni, in cui il rapporto fra la spesa di personale e la media delle predette entrate correnti, relative agli ultimi tre rendiconti approvati, risulti "superiore al valore soglia superiore, adottano un percorso di graduale

riduzione annuale" del suddetto rapporto, fino al conseguimento, entro il 2025 del predetto valore soglia, anche applicando un turn over inferiore al 100%.
A decorrere dal 2025 i Comuni che registreranno "un rapporto superiore al valore soglia superiore" applicheranno un turn over pari al 30% fino al conseguimento del predetto valore soglia.

Nella riunione dell'11 dicembre 2019 della Conferenza Stato-Città è stato definito il contenuto del decreto attuativo, finalizzato a individuare i valori soglia per i Comuni, differenziati per fascia demografica, relativi al rapporto tra spesa complessiva di tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'ente, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, stanziato in bilancio di previsione, nonché a individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i Comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia.
Il testo stabilisce che tali vincoli si applicheranno ai Comuni con decorrenza dal 1° gennaio 2020, ma potrebbe essere oggetto di modifiche, tenuto conto che il comma 2 è stato integrato dalla Legge di bilancio 2020, forse per questo manca ancora la pubblicazione in G.U.
Il testo definito a dicembre definisce la "spesa del personale" come l'insieme di tutti gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110, D.Lgs. n. 267/2000, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.
Le "entrate correnti" sono definite come la media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti, relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del FCDE, stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.
La definizione di spesa del personale contenuta nel testo del decreto non è quella "conosciuta" e calcolata ormai da molti anni dagli enti, ai sensi del comma 557 dell'art. 1, Legge n. 296/2006. Il testo del decreto richiama infatti gli impegni di competenza per tutto il personale, il costo dei Co.Co.Co, gli oneri per le assunzioni ex art. 110 e quelli per i dipendenti distaccati o comandati, senza estinzione del rapporto di lavoro, presso vari organismi al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP.
A differenza della nozione di spesa storica del personale (ex art. 1, comma 557, Legge n. 296/2006), mancano ad esempio i maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali, la spesa per il personale delle categorie protette, i diritti di rogito dei segretari, etc.

I Comuni sono stati classificati in 9 fasce demografiche:

- Comuni con meno di 1.000 abitanti;

- Comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;
- Comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;
- Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
- Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
- Comuni da 10.000 a 59.999 abitanti;
- Comuni da 60.000 a 249.999 abitanti;
- Comuni da 250.0000 a 1.499.999 abitanti;
- Comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre.

I valori soglia di massima spesa del personale, che devono essere rispettati dai Comuni in base alla fascia di classificazione sono i seguenti:

Fasce demografiche	**Valore soglia**
a) comuni con meno di 1.000 abitanti	29,5%
b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	28,6%
e) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	27,6%
d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	27,2%
e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	26,9%
f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti	27,0%
g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti	27,6%
h) comuni da 250.0000 a 1.499.999 abitanti	28,8%
i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre	25,3%

Lo schema di decreto definisce anche le seguenti percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio:

Comuni		**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
a)	comuni con meno di 1.000 abitanti	23,0%	29,0%	33,0%	34,0%	35,0%
b)	comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	23,0%	29,0%	33,0%	34,0%	35,0%
e)	comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	20,0%	25,0%	28,0%	29,0%	30,0%
d)	comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	19,0%	24,0%	26,0%	27,0%	28,0%
e)	comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	17,0%	21,0%	24,0%	25,0%	26,0%
t)	comuni da 10.000 a 59.999 abitanti	9,0%	16,0%	19,0%	21,0%	22,0%
g)	comuni da 60.000 a 249.999 abitanti	7,0%	12,0%	14,0%	15,0%	16,0%
h)	comuni da 250.0000 a 1.499.999 ab.	3,0%	6,0%	8,0%	9,0%	10,0%
i)	comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre	1,5%	3,0%	4,0%	4,5%	5,0%

Per il periodo 2020-2024, i Comuni potranno utilizzare le facoltà assunzionali residue dei 5 anni antecedenti al 2020, in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla tabella sopra indicata, fermo restando il limite del valore soglia per ciascun ente, quanto previsto nei piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.
Infine, il testo del decreto chiarisce che la maggior spesa, derivante dalle assunzioni effettuate nel rispetto del valore soglia e dell'incremento annuale per il personale a tempo indeterminato, non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, comma 557-quater, Legge n. 296/2006.

A seguito delle disposizioni dettate in materia di personale dalla legge di conversione del d.l. n. 162/2019, cd Milleproroghe sono state introdotte anche le seguenti novità:

- per quanto riguardano le capacità assunzionali i Comuni che si collocano nella fascia cd intermedia nei rapporti tra spesa del personale ed entrate correnti non possono superare non più la spesa del personale dell'ultimo anno, ma il rapporto di cui appena detto dell'ultimo anno di cui consideriamo il rendiconto. In questo modo, si rendono meno drastiche e penalizzanti le previsioni dettate dall'articolo 33 del d.l. n. 34/2019 per come modificato dalla Legge di Bilancio 2020;

- per quanto riguarda lo scorrimento delle graduatorie viene previsto che gli Enti locali possano procedere ad assunzioni di personale tramite scorrimento di graduatorie proprie o di altro ente anche per posti di nuova istituzione o che siano la trasformazione di posti esistenti. Tali disposizioni sono dettate in deroga alle previsioni di cui all'articolo 91 del d.lgs. n. 267/2000;

- per i bandi di mobilità tutte le PA dovranno pubblicare sullo specifico portale della Funzione Pubblica i propri bandi di mobilità volontaria ed ancora su tale sito dovranno essere pubblicati anche i bandi di concorso, le graduatorie e le indicazioni relative al loro scorrimento. La norma si applica a partire dallo 1 marzo 2020 e con le modalità operative che saranno dettate con uno specifico dello stesso ministro, da adottare previa intesa in Conferenza Unificata. Con lo stesso provvedimento saranno dettate anche le modalità di pubblicazione dei "bandi di concorso per l'accesso al pubblico impiego, delle relative graduatorie di merito e delle graduatorie degli idonei non vincitori ai quali le amministrazioni possono attingere".

Decorrenza nuova capacità assunzionale

Il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 17 marzo 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, ha previsto la decorrenza del passaggio al nuovo regime, sulle facoltà assunzionali degli Enti locali, a partire dal 20 aprile 2020 senza, tuttavia, regolare le assunzioni previste e programmate dagli Enti locali prima di questa data. La circolare

interviene su tale ambito intertemporale precisando che i Comuni che, prima della predetta data, hanno legittimamente avviato procedure assunzionali, con il previgente regime, anche con riguardo a budget relativi ad anni precedenti, ha stabilito che, con riferimento al solo anno 2020, possano esser fatte salve le predette procedure purché siano state effettuate entro il 20 aprile le comunicazioni obbligatorie ex articolo 34 bis della legge n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base dei piani triennali del fabbisogno e loro eventuali aggiornamenti secondo la normativa vigente. Ciò è consentito solo ove siano state operate le relative prenotazioni nelle scritture contabili (principio contabile 5.1 di cui al paragrafo n. 1 dell'allegato 4.2 al d.lgs. 118/2011). Il principio contabile richiamato, infatti, prevede che "Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall'avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell'esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa. Alla fine dell'esercizio, le prenotazioni alle quali non hanno fatto seguito obbligazioni giuridicamente perfezionate e scadute sono cancellate quali economie di bilancio".
Precisa la circolare come, l'eventuale maggiore spesa di personale rispetto ai valori soglia, derivante dal far salve le predette procedure assunzionali già avviate, è consentita solo per l'anno 2020.
Si ricorda come, al fine di definire il valore soglia, gli Enti locali debbano far riferimento al rapporto tra spese del personale e entrate correnti dei primi tre titoli delle entrate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità. In questo caso, nell'anno 2021 per gli enti virtuosi la maggiore spesa non dovrà essere considerata, mentre per gli Enti locali che si dovessero collocare tra le due soglie (Tabella enti virtuosi e tabella enti non virtuosi), il calcolo dovrà essere effettuato non tenendo conto della citata maggiore spesa sostenuta del 2020.
La circolare avverte i comuni precisando che la possibilità di derogare transitoriamente, per far salve le procedure assunzionali in corso, ai valori di spesa derivanti dalle soglie è consentita nel primo anno di applicazione ma non negli anni successivi, pertanto, nel procedere alle maggiori assunzioni, è necessaria una valutazione circa la capacità di rientro nei limiti di spesa del 2021 fissati dalla norma.

Le regole sulle assunzioni dei Comuni

A partire dallo scorso 20 aprile le regole sulle capacità assunzionali saranno eguali per tutti i comuni ed incentrate sulla sostituzione dei cessati ed introduzione di radicali differenziazioni in relazione alla incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti. È questo il principale effetto determinato dalla entrata in vigore del decreto 17 marzo della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione pubblica "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 dello scorso 27 aprile. Occorre ricordare che questa disposizione produce rilevanti conseguenze anche per la determinazione del fondo per il salario accessorio negli enti in cui il numero dei dipendenti in servizio supera quelli presenti al 31 dicembre 2018, visto che

consente l'aumento dello stesso in deroga al tetto del salario accessorio del 2016. Siamo in presenza di una norma che dà attuazione alle previsioni contenute nell'articolo 33 del d.l. n. 34/2019. Ricordiamo che l'analogo provvedimento per le regioni è operativo già dallo scorso 1° gennaio, mentre si attende l'emanazione della norma per le province e le città metropolitane.

Le regole

Sulla base del nuovo provvedimento i Comuni, in relazione al rapporto tra spesa del personale del 2018 e media delle entrate correnti del triennio 2016/2018 depurate dal fondo crediti di dubbia esigibilità previsto nel bilancio 2018, saranno collocati in uno dei tre gruppi, che possono essere così definiti: enti virtuosi, enti intermedi, enti non virtuosi.
I comuni compresi nel gruppo degli enti virtuosi potranno incrementare la propria spesa del personale delle percentuali fissate dallo stesso provvedimento, a condizione che con tali aumenti rimangano sempre entro il tetto della virtuosità nel rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti. Questi aumenti di spesa vanno in deroga al tetto della spesa del personale, cioè quella che negli enti già soggetti al patto di stabilità si è avuta mediamente nel triennio 2011/2013 e negli enti che non erano soggetti a tale vincolo si è registrata nel 2008. Vincolo che, quindi, continua a permanere.
I comuni compresi nella fascia intermedia potranno continuare ad effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, ma devono rispettare il vincolo per cui è loro impedito di superare il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti che hanno avuto nell'esercizio precedente.
I comuni che sono collocati nella fascia più alta dovranno rientrare nella soglia massima del rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti degli Enti della fascia cd intermedia entro il 2025. Le amministrazioni comunali inadempienti, a partire da tale anno, potranno effettuare assunzioni di personale nel tetto del 30% delle cessazioni dell'anno precedente. Al di là della sanzione prevista, che non è da considerare come particolarmente rigida, si deve comunque evidenziare che in queste amministrazioni la giunta deve deliberare un piano con il quale rispettare la previsione legislativa di riduzione del rapporto, piano che può incidere tanto sul versante della riduzione della spesa di personale attraverso in particolare la utilizzazione parziale dei risparmi derivanti dalle cessazioni, quanto sul versante dell'aumento delle entrate correnti, quanto su quello della riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità.
Si deve segnalare che, per effetto della definizione dettata dal decreto, la spesa del personale deve essere calcolata senza le deroghe che sono previste dal comma 557 della legge n. 296/2006, cioè il metodo utilizzato per calcolare se l'ente ha o meno rispettato il tetto alla spesa del personale. Quindi, non si possono più mandare in deroga -solo per citare le voci di maggiore rilievo- i maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali, i costi per il personale della cd quota d'obbligo, le risorse che sono trasferite da altre PA per il personale (ad esempio i contributi per la stabilizzazione degli LSU), gli oneri per le assunzioni finanziate dalla Unione Europea e/o da privati, i costi del proprio personale comandato presso altre PA e/o in convenzione con altre PA anche se rimborsati

dalle stesse (ivi comprese quindi le segretarie convenzionate), gli oneri per le assunzioni flessibili dei vigili finanziate dai proventi delle sanzioni per l'inosservanza del codice della strada, i diritti di rogito dei segretari, gli incentivi previsti da disposizioni di legge (tranne quelli per le funzioni tecniche). Vanno inclusi gli oneri riflessi, mentre non si deve includere l'Irap. Questa disposizione determina un rilevante aumento della spesa del personale rispetto al calcolo effettuato ordinariamente per verificare il rispetto del tetto della spesa 2011/2013 (o 2008 negli enti che non erano soggetti al patto di stabilità). La norma prevede la inclusione degli oneri derivanti dalle assunzioni ex articolo 110: evidentemente si è voluto così chiarire che queste risorse che, relativamente alle assunzioni effettuate sulla base del comma 1 -cioè per coprire posti vacanti in dotazione organica- vanno in deroga al tetto di spesa per le assunzioni flessibili, sono da comprendere nella nozione di spesa del personale. Anche se non espressamente menzionati, anche gli oneri per le assunzioni ex articolo 90 devono essere compresi in quanto siamo comunque in presenza di assunzioni a tempo determinato. Per i contratti di somministrazione devono essere comprese anche le somme che remunerano il servizio offerto dalle società somministratrici.
Nella spesa del personale non devono essere inclusi gli oneri sostenuti dalle società controllate o partecipate. La disposizione si limita a prevedere, ma non è un elemento di novità, che il costo dei dipendenti dell'ente locale che sono utilizzati da società controllate o partecipate, anche se sostenuti dagli utilizzatori e rimborsati all'ente, entrano nel tetto della spesa del personale.
Siamo quindi in presenza, per molti aspetti, della nozione di spesa del personale che è stata utilizzata fino al 2014 per calcolare la sua incidenza sul totale delle spese correnti dell'ente.
Si deve sottolineare che dalle entrate correnti deve essere sottratto il fondo crediti di dubbia esigibilità, il che costituisce un ulteriore elemento di cui le amministrazioni devono tenere conto.
I comuni sono suddivisi in 9 fasce demografiche; il calcolo deve essere effettuato, per come disposto in termini generali dall'articolo 156, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, sulla base della popolazione residente alla data del 31 dicembre del penultimo anno precedente. Quindi nel 2020 si deve utilizzare il dato dei residenti al 31.12.2018.
Per ognuna delle 9 fasce demografiche è dettato il rapporto massimo tra spesa del personale ed entrate correnti: il valore scende con l'aumentare della popolazione fino a 10.000 abitanti, poi torna a salire ed è fissato in una percentuale più ridotta per Roma. Tale curva è analoga per la determinazione delle percentuali di incremento della spesa del personale e per la individuazione del tetto massimo del rapporto per gli enti inclusi nella fascia cd intermedia.
Si deve evidenziare che i Comuni virtuosi possono utilizzare anche i resti derivanti dalle capacità assunzionali non utilizzate degli ultimi 5 anni in deroga al tetto massimo di incremento della spesa del personale che viene loro consentito.
I parametri fissati dal decreto possono essere modificati, con le stesse procedure dettate per la sua emanazione, con cadenza quinquennale.

Va ricordato infine che i Comuni virtuosi con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono comunque aumentare la propria spesa di personale in modo da effettuare almeno una assunzione con un costo aggiuntivo fino a 30.000 euro annui. Condizione indispensabile per potere utilizzare questa possibilità è che il dipendente così assunto sia destinato in comando presso la unione di cui l'ente fa parte e che questo ente assuma a proprio carico i conseguenti oneri, in deroga al suo tetto di spesa del personale.

Ricapitolando, in tema di assunzioni di personale a tempo indeterminato da parte dei comuni, è intervenuto l'art. 33, comma 24, del d.l. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 58/2019, poi modificato dall'art. 17, comma 1-ter, d.l. n. 162/2019, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 8/2020.

In base a tale nuova disciplina, "i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione".

A tale norma è stata data attuazione con l'emanazione del decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, recante "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni".
Il decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, individua: le fasce demografiche (art. 3); i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica (art. 4); le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio (art. 5); nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore (art. 6).

In base al citato art. 33, comma 2, del d.l. n. 34/2019, gli spazi assunzionali del personale a tempo indeterminato potranno dunque essere calibrati per ente, sulla base di uno specifico sistema di virtuosità dell'equilibrio finanziario configurato dalla norma e dal decreto ministeriale attuativo: i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente (art. 2, comma 1, lett. a), al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della

media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Con specifico riferimento alla disciplina previgente (art. 1, comma 562, l. n. 296/2006), l'art. 7 del citato decreto 17 marzo 2020 dispone che "La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".

Deve aggiungersi che, a differenza di quanto espressamente previsto dal citato art. 1, comma 562, la nuova disciplina non fa più riferimento ad un "limite di spesa" e cioè all'ammontare della spesa complessiva per il personale sostenuto dall'ente nel 2008, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali (cfr. Corte conti, Sez. aut. n. 4/SEZAUT/2019/QMIG), ma individua una diversa modalità di governo della spesa corrente per spesa di personale, e cioè una "facoltà assunzionale" dell'ente calcolata sulla base di un valore di soglia, definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati dall'ente, calcolate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).
Si tratta dunque di una diversa regola assunzionale con la quale viene indirettamente sollecitata la cura dell'ente nella riscossione delle entrate e la definizione, con modalità accurate, del FCDE. Sicché, nel momento in cui l'ente procederà a bandire una procedura per l'assunzione di una o più unità di personale a tempo indeterminato occorrerà verificare se sussistano gli spazi assunzionali consentiti dal valore di soglia di spesa come sopra disciplinato.
L'omesso riferimento agli "oneri relativi ai rinnovi contrattuali" (espressamente escluso dal limite di spesa previsto dall'art.1, comma 562) appare del tutto coerente con la nuova modalità di governo della spesa introdotta dal legislatore; infatti, mentre lo spazio assunzionale consentito all'ente va calcolato sulla base della descritta disciplina, il controllo sulla copertura e sulla compatibilità dei costi quantificati del Ccnl per il comprato Regioni Enti locali con gli strumenti di programmazione e di bilancio seguirà le regole proprie stabilite dagli artt. 40 del d.lgs. n. 165/2001 per i controlli finanziari previsti in relazione agli oneri recati dai rinnovi contrattuali. Sotto questo profilo, le due modalità di determinazione della spesa per assunzioni a tempo indeterminato (quella prevista dal comma 562 e quella introdotta dal d.l. n. 34/2019) nella sostanza coincidono.

Elemento differenziale da segnalare è dato anche dalla non riconduzione dell'Irap tra le spese da prendere in considerazione per quantificare le spese del personale (art. 2, comma 1, lett. a, del d.m.); si tratta, tuttavia, di una differenza da ritenere coerente con il diverso modello di governo delle assunzioni da parte dei comuni sopra descritta che, anziché prevedere un limite di spesa, e cioè un parametro economico, di stock, a carattere rigido (come quello di cui al citato art.1, comma 562), stabilisce una diversa modalità

di calcolo dello spazio assunzionale dell'ente, facendo riferimento ad un parametro finanziario, di flusso, a carattere flessibile. La peculiarità del nuovo parametro è dunque la flessibilità che in una situazione fisiologica (e dunque al netto di quella contingente, eccezionale e di emergenza) responsabilizza l'ente sul versante della riscossione delle entrate il cui gettito medio nel triennio potrà, se in aumento, offrire anche ulteriori spazi assunzionali.

In merito alle assunzioni a tempo indeterminato per i "piccoli comuni", pertanto, al fine di poter coprire i posti vacanti dell'ente avente meno di 1.000 abitanti è stato precisato, richiamando la normativa finalmente vigente dell'art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019, grazie alla recente adozione del DPCM attuativo del 17 marzo 2020, che in materia di assunzioni a tempo indeterminato si deve far riferimento a quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019, che ha introdotto un nuovo modello di gestione delle assunzioni, non ponendo più un limite di spesa economico sostenuto nell'anno 2008, pertanto a carattere rigido, come era disposto dall'art. 1, commi 557 quater e 562 della legge 296/2006, ma bensì si dovrà far riferimento ad una diversa modalità di governo della spesa corrente per il personale, ovvero la capacità assunzionale degli enti sarà definita sulla base di un valore soglia, definito come percentuale, differenziato per fascia demografica, sulla base di un parametro finanziario di flusso, a carattere variabile, quale la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati dall'ente, calcolate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). Il parametro finanziario flessibile, in quanto a carattere variabile, responsabilizza gli enti alla riscossione delle entrate locali, il cui gettito medio nel triennio potrà consentire se in aumento nuovi e ulteriori spazi assunzionali, oltre ad un'accurata definizione del FCDE. Dal computo della spesa personale rimangono esclusi, ai fini dell'applicazione del nuovo regime normativo, gli oneri relativi ai rinnovi contrattuali e l'IRAP tra le spese da prendere in considerazione per il suddetto computo. In caso di sostituzione di personale uscente per mobilità, l'Ente potrà valutare la sussistenza dello spazio assunzionale alla luce dei nuovi criteri introdotti dal d.l. 34/2019 resi attuativi grazia all'adozione dell'apposito DPCM 17 marzo 2020.

Risultato di amministrazione presunto

Al bilancio di previsione, ai sensi del principio contabile applicato concernente la programmazione, deve essere allegata la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto, che evidenzia le risultanze presuntive della gestione dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, consentendo l'elaborazione di previsioni coerenti con tali risultati. L'operazione in argomento consente, pertanto, di verificare l'esistenza di un eventuale disavanzo e di poter procedere, conseguentemente, alla sua copertura.

Pertanto la successiva tabella, come previsto dalla normativa, presenta la composizione del risultato di amministrazione presunto per la gestione dell'anno 2020:

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ESERCIZIO 2020

COMUNE DI COSSIGNANO (AP)

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)*

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019		
(+)	**Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019**	**180.327,16**
(+)	**Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2019**	**25.189,30**
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2019	2.487.892,47
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2019	2.539.406,46
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2019	292,07
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2019	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2019	10,00
=	**Risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 e alla data di redazione del bilancio dell'anno 2020**	**153.720,40**
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2019 (1)	0,00
=	**A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019**	**153.720,40**

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019	
Parte accantonata (3)	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019 (4)	21.866,35
Accantonamento residui perenti al 31/12/2019 (solo per le regioni) (5)	0,00
Fondo anticipazioni liquidità (5)	0,00
Fondo perdite società partecipate (5)	0,00
Fondo contenzioso (5)	0,00
Altri accantonamenti (5)	0,00
B) Totale parte accantonata	**21.866,35**
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
C) Totale parte vincolata	**0,00**
Parte destinata agli investimenti	
D) Totale destinata a investimenti	**88.450,00**
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	**43.404,05**
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6)	0,00

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (7)

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019	
Utilizzo quota vincolata	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Utilizzo altri vincoli	0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	**0,00**

Attiva
Pagina I

(*) Indicare gli anni di riferimento.
(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 2020.
(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.
(4) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2018, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione 2019 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2018. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2019 è approvato nel corso dell'esercizio 2020, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità del prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2019.
(5) Indicare l'importo del fondo 2019 risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2018, incrementato dell'importo relativo al fondo 2019 stanziato nel bilancio di previsione 2019 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2018. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2020 è approvato nel corso dell'esercizio 2020, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo 2019 indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2020.
(6) Solo per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
(7) In caso di risultato negativo, le regioni **iscrivono nel passivo del bilancio distintamente il disavanzo di amministrazione presunto da ripianare (lettera E al netto della lettera F) e il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (lettera F).**

Organismi partecipati

L'Ente presenta le seguenti partecipazioni (dirette e indirette) in società di capitali:

Società di Capitali - Partecipazioni dirette:

Denominazione organismo	Quota partecipazione diretta tra EL e OP 1° livello	Forma giuridica	Note
CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI (CIIP) SPA (Società a controllo pubblico)	0,35%	Società per Azioni	Società totalmente pubblica con affidamento in House Providing del servizio idrico integrato AATO 5
PICENAMBIENTE SPA (Società mista a partecipazione pubblica)	0,10%	Società per Azioni	Società mista di PPPI mediante procedura di gara ad evidenza pubblica con affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati
PICENO SCARL	1,00%	Società consortile a responsabilità limitata	Selezione tramite bando Autorità di Gestione del PSR - REGIONE Marche

Società di Capitali - Partecipazioni indirette (solo per il tramite delle società a controllo pubblico):

Denominazione organismo	Quota partecipazione diretta tra EL e OP 2° livello	Forma giuridica	Note
HYDROVAWATT SPA (CIIP SPA società a controllo pubblico)	0,14%	Società per Azioni	La Società CIIP spa detiene il 40% del capitale sociale di € 2.000.000 (v.n.) nella Società HYDROWATT SpA

Gli altri enti strumentali:

Denominazione organismo	Quota partecipazione	Forma giuridica	Modalità di partecipazione
AUTORITÀ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 5 MARCHE SUD - ASCOLI PICENO	0,51%	Consorzio	Diretta
PICENO CONSIND	0,29%	Consorzio	Diretta

Per quanto riguarda le quote partecipative dell'Ente esso sono riassunte nella seguente tabella illustrativa:

SOCIETA'	PARTECIPAZ N. AZIONI QUOTE	QUOTA PERCENTUALE DI OGNI PARTECIPAZIONE	VALORE NOMINALE AZIONE/QUOTA	PARTECIPAZIONE VALORE NOMINALE
CIIP S.P.A.	283	0,35%	€ 60	€ 16.980,00
PICENAMBIENTE S.P.A.	104	0,10%	€ 55	€ 5.720,00
PICENO S.C.A.R.L.	100	1%	€ 1,00	€ 100,00

Con Deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 28/11/2019 si è provveduto alla revisione ordinaria delle società partecipate ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 s.m.i.

Il servizio di tesoreria

Per le operazioni di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese, ovvero per l'ultima fase dei procedimenti, rispettivamente, di acquisizione delle entrate e di erogazione delle spese, nonché per la custodia delle giacenze di cassa e di eventuali titoli e valori, tutti gli enti locali devono avvalersi di un servizio di tesoreria svolto da soggetti esterni a ciò abilitati, che sono per lo più istituti bancari, come prescritto dall'art. 208 del Tuel, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'ordinamento del servizio di tesoreria degli enti locali è riservato alla legge dello Stato, ai sensi del comma 2 dell'art. 150 del Tuel, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed è disciplinato nel Titolo V, dall'art. 208 all'art. 226 del Tuel.

L'oggetto del servizio di tesoreria è definito dall'art. 209, comma 1, del Tuel, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

"Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie".

Il servizio di tesoreria riveste una importanza fondamentale nell'ambito dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali di cui al d.lgs. 267/2000, che vi riserva l'intero titolo V. In relazione all'essenzialità di tale servizio e alle correlazioni con le regole della contabilità e finanza pubblica, l'art. 210 del Tuel dispone alcune regole per l'affidamento e per il rinnovo:

"1. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i princìpi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto".

Il successivo comma 2 dell'art. 210 prescrive l'adozione di un'apposita convenzione che deve essere preliminarmente approvata dal Consiglio dell'ente. La norma va quindi interpretata quale lex specialis che deroga sotto certi aspetti alla normativa generale, fermo restando che per quanto riguarda le modalità di gara, si applica il Codice dei contratti pubblici, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. E' consentito l'eventuale rinnovo della convenzione di tesoreria, solo nei casi espressamente consentiti dalla legge.

Si da atto che l'affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Cossignano, aggiudicato alla Banca dell'Adriatico SpA (oggi Intesa Sanpaolo SpA) con determinazione nr. 53 del 18-06-2015 avente ad oggetto "Aggiudicazione definitiva servizio tesoreria comunale quinquennio 2015-2019", è giunto al termine in data 31 dicembre 2019. La convenzione approvata dal Consiglio comunale prevede all'art. 21 che "La presente convenzione avrà durata dal 01.01.2015 al 31.12.2019 e potrà essere rinnovata, d'intesa tra le parti e per non più di una volta, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs n. 267/2000 nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia". Stante la previsione ESPRESSA di rinnovo contenuta nella convenzione originaria e ricorrendone le condizioni di legge, sono state avviate le valutazioni tecnico-operative per il rinnovo. L'eventuale mancata intesa comporterà l'avvio di una nuova gara, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016.

In attesa di specifico indirizzo politico si è proceduto alla proroga tecnica al fine di evitare l'interruzione del servizio, così come riportato nella determinazione nr. 125 del 30-12-2019 avente ad oggetto "Proroga tecnica servizio di tesoreria fino al 30/06/2020" e comunque fino all'individuazione del nuovo gestore. Proroga tecnica acconsentita dal gestore alle medesime condizioni applicate in virtù della convenzione scaduta il 31/12/2019 con esclusione però del contributo annuo che non verrà pertanto corrisposto. Sulla base di indagini di mercato si consiglia di procedere al rinnovo della convenzione aggiornata alla normativa vigente.

Conclusioni

Si rileva, a conclusione, che:

- il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di legge, dello Statuto comunale, del Regolamento di contabilità e dei principi previsti dal Testo Unico degli Enti Locali;
- le previsioni iscritte in bilancio sono coerenti e attendibili rispetto ai limiti previsti dal Patto di Stabilità e dalle obiettivi di Finanza pubblica.

Cossignano, lì 4 giugno 2020

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria e Amministrativa
Dott. Enrico Equizi